CONSTITUTIONI DELLE RR. MONACHE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO DI...

Clarisse, Luigi Lambruschini

CONSTITVTIONI DELLE RR. MONACHE *DEL MONASTERO* DI SANT' ANTONIO DI PADOVA IN CARIGNANO DI GENOVA *DELL'ORDINE DI* S. CHIARA.

IN GENOVA, MDCLVI.

Nella Stamperia di Benedetto Guasco.

Con licenza de' Superiori.

PROEMIO.

SSENDOSI il Signor Dio, per l'infinita ſua buontà, degnato d'vnirci in queſto nuouo Monaſtero, per ſeruirlo in ſtato di Religioſe, ſotto la Regola della Madre noſtra S. Chiara, approuata dal Vicario di Chriſto Papa Vrbano IV.; acciò più inuiolabilmente ſi mantenga in noi, & in quelle, che ci ſeguiteranno, l'oſſeruanza Regolare, alla quale ci ſiamo obbligate, ſtimiamo neceſſario formare Conſtitutioni, le quali ci aiutino non ſolo à pienamēte adempire i Santi Voti, e l' altre Religioſe Oſſeruanze, ma etiamdio ad andar ſempre auanti nella via della Perfettione.

E per procedere con ordine e chia-

rezza,

rezza, le diſtingueremo in quattro parti.

La Prima conterrà ciò, che appartiene al Culto Diuino. La Seconda ciò, che tocca a' Voti, & altre domeſtiche Oſſeruanze. La Terza il modo di eleggere le Superiore, & Officiali del Monaſtero, cõ i loro carichi. La Quarta come s'habbiano á riceuere le Nouitie all'Habito, & alla Profeſſione, & ad inſtruirle nel viuere Religioſo.

PARTE PRIMA

DEL CVLTO DIVINO

CAPITOLO PRIMO.

Del Diuino Officio.

I. QVELLO, che spetta al Diuin Culto si ha da fare con ogni puntualità, & esattezza. Perciò tutte si sforzeranno di recitare l'officio Diuino, e ciò che altro si dourà dire communemente, con attentione, diuotione, & distintamente, auuertendo che in quel tempo parlano con Dio, e li danno tributo di lodi.

II. Diranno l'Officio Diuino ogni giorno, e notte in Choro alle hore destinate, & osseruerãno nel dirlo il rito del Breuiario Romano, e quello della Diocesi, e ne' giorni di qualche Santo, o Santa dell' Ordine del P. N. S. Francesco reciterãno gli officij si proprij, come communi di essi Santi. Ogni primo giorno non impedito di ciascun Mese diranno l' Officio del P. N. S. Francesco per concessione di Paolo V. fatta all'Ordine.

III. Oltre l'officio grande diranno ogni giorno l'officio di Nostra Signora, eccettuate tutte le feste commandate, dalla vigilia di Natale sin dopo la Circoncisione, e dalla settimana Santa sin dopo l' ottaua di Pasqua, e li giorni, ne quali si dice l'officio grande della Beata Vergine, e dentro le ottaue di essa, e la festa del P. S. Francesco, e di Santa Chiara.

IV. Nessuna sia assente dal Choro, mẽtre si recitano i diuini officij, se non fosse per causa di malattia, ò per occupatione in seruitio della communità, la quale non si potesse tralasciare. E quella, che hauerà tale legitimo impedimento, ne auuisi l'Abbadessa, e ne ottenga anticipatamente la licenza. E nessuna, mentre dureranno gli officij, partirà dal Choro senza licenza dell'istessa.

V. Sentito il primo segno tutte procurino di sbrigarsi da qualsiuoglia occupatione, acciò auanti l'vltimo segno si trouino pronte in Choro. E se alcuna arriuerà cominciato l'officio, fatta profonda inclinatione all'altare, e la debita riuerenza all'Abbadessa, & alle altre Sorelle, si metterà nel mezzo del Choro dritta in piedi, ne anderà al suo luogo, se non le sarà dato segno dall'Abbadessa, ò da quella, che all'hora terrà in Choro il primo luogo.

VI. Nel tempo de' diuini officij, e sempre che si trouerãno in Choro, osserueranno tutte le Sorelle rigoroso silentio, e se pur tal volta bisognasse dire alcuna cosa, ciò si farà con pochissime parole, e con voce bassa, per riuerenza del luogo, e per edificatione dell altre.

VII. Le Conuerse reciteranno l'officio de' Pater Noster conforme dispone la regola. Si leueranno ancor esse al Matutino con le altre, e se non saranno occupate, nel tempo de diuini officij si troueranno in Choro.

CAPITOLO II.

Della Oratione mentale, & Esame.

I. OGni mattina dopo il Matutino, & ogni ſera dopo la Compieta ſi farà dalle noſtre Sorelle almeno mezz'hora di Oratione mentale: alla quale deuono, per quanto ſarà poſſibile, trouarſi ſempre tutte: e l'Abbadeſſa vſi in queſto particolar diligenza.

II. A queſto fine quando la mattina in Choro ſi comincierà il *Benedictus*, e la ſera il *Nunc dimitis*, ſi darà vn ſegno con la campana, acciò tutte, ſi da Choro, come Conuerſe, le quali non foſſero ſtate all' officio, poſſino andarui. E ſe pure alcuna foſſe occupata in coſa, che non ſi poteſſe per modo alcuno tralaſciare, habbia l'Abbadeſſa penſiero di darle poi altro tempo da farla. Le negligenti in queſto ſiano punite con publica penitenza in Refettorio, ò in Capitolo.

III. Per fare queſto ſanto eſercitio dell' Oratione mentale con profitto deue ciaſcuna Sorella, ſecondo il Conſiglio del Sauio apparecchiarui l'anima ſua. Perciò ogni ſera doppo l'eſame, eſſendo tutte inſieme, ſi leggeranno da vna di loro i punti delle due meditationi del giorno ſeguente con voce chiara, e diſtinta; i quali ſi caueranno da quel libro, che ſarà loro aſſegnato dal P. Confeſſore. E procuri ogn'vna di tener bene à memoria ció, che ſentirà leggere, e con tal penſiero di andare à riposare. Quando poi ſi hauerà a fare la meditatione, immediatamente auanti ſi rileggeranno gli ſteſſi punti dall'iſteſſa Sorella, la mattina, quelli che s'haranno a me-

ditar la mattina, e la ſera quelli, che ſi douranno meditar la ſera.

IV. Nella meditatione habbiano più la mira all'vtilità, che al guſto dell'anima, e cerchino ſempre d'indrizzarla, ò à rendimenti di gratie à Dio per li beneficij riceuuti, ò ad' atti d'amore verſo chi tanto il merita, ò al conoſcimento del proprio niente, e delle virtù, che ci mancano, ò a riprender ſe ſteſſe per li mancamenti, che ogni dì commettono, ò a rinouare i proponimenti di cercar ſempre con più feruore la propria perfettione.

V. Durerà ſin tanto, che la Superiora, ò quella, che preſiede, darà il ſegno, che ſia paſſata la mezz'hora, doppo il quale diranno le Letanie di Noſtra Signora, & altre Orationi, come ſtà ordinato nel Rituale.

VI. La mattina auanti deſinare, e la ſera prima d'andare á letto per vn quarto d'hora faranno l'eſame della coſcienza in Capitolo, ò in Choro: Finito quel della ſera dirãno tutte inſieme le Orationi, come nel noſtro Rituale, le quali finite, e data l'acqua benedetta à tutte, ſi leggeranno i punti per le meditationi del giorno ſeguente, e poi ſi darà il ſegno del riposo, e tutte ſe ne anderanno à dormire.

CAPITOLO III.

Dell'vdir la Meſſa, *e della Confeſsione, e Communione.*

I. TVTTE ogni giorno ſentirãno la Santa Meſſa, eccettuate quelle, che per legitimo impedimẽto à giudicio del Medico, ó dell'Abbadeſſa non poteſſero interuenirui: e le Superiore ſtarãno vigilanti, perche niſſuna manchi, compartendo in

modo

modo le occupationi, che à tutte resti commodità di vdirla. Se alcuna per negligenza, ò per poca diuotione la tralasciasse, sia punita ad arbitrio dell' Abbadessa.

II. Tutte si confesseranno dal Cōfessore ordinario del Monasterio, & a suoi tempi dallo Straordinario, che dal Prelato sarà destinato in esecutione di quanto commanda il Sacro Concilio di Trento.

III. Si come deuono nella Confessione palesare schiettamente tutta la loro coscienza senza tacere per qualonque rispetto cosa, che poi le possa giustamente angustiare; Così deuono esser auuertite di non incorrere in scrupoli, che sogliono portar seco danni grandissimi; Perciò si auuezzino à riconoscere nel Confessor l' istesso Signore, di cui egli porta la persona, & a sottomettersi con pronta vbbidienza nelle confessioni all'indrizzo, che egli loro darà, senza cercar altro, credendo, che quello sia, che Dio vuole, e dimanda. Procurino ancora la breuità, per quanto sarà possibile, lasciando certe generalità, che offuscano la confessione. Non è lodeuole che ad ogni mutatione di Confessore facciano confessione generale. Conuerrà però che per accrescimento di diuotione, e per rinouare lo spirito facciano ogn' anno vna Confessione generale annua, cioè á dire, cominciandola dall' vltima che fecero, se però di alcuna il Confessore, non giudicasse altrimente.

IV. Tutte si communicheranno ogni Domenica, e festa commandata. Se però fossero più feste immediatamente l'vna dopo l'altra, potranno col parere del Confessore tralasciarne alcuna, acciò il frequente vso non isminuisca la riuerenza douuta ad vn tanto Sacramento. Si communicheranno ancora ne' giorni delle feste dell'Ordine. In altri giorni fuori de sopradetti nissuna si com-

communicherà senza licenza del Confessore, e dell'Abbadessa insieme.

V. Dourà l'Abbadessa per se stessa, ò per mezzo della Vicaria auuertire, che tutte ne' giorni assegnati si communichino: e se alcuna mancherá, ne cerchi la cagione, con prudenza però, vsando in ciò moderatione, e cautela. Má quando senza legitima cagione più volte mancasse etiandio auuisata, sia dall'Abbadessa corretta, e penitentiata: e se questo non sará rimedio bastante, ne auuisi il Superiore.

CAPITOLO IV.

Del Suffragio de Morti.

I. NEl giorno che passerá da questa a miglior vita alcuna Monaca professa, si dirá da tutte le Sorelle insieme in Choro l'officio de' morti intiero con tutti i trè Notturni: e poi per trenta giorni, che immediatamente seguirāno, ogni dí vn Notturno con le Laudi. Lo stesso si fará per le Sorelle conuerse, professe. Per le nouitie, siano da Choro, o siano conuerse si dirá il giorno che moriranno, da tutte le Sorelle insieme in Choro l'officio intiero de'morti con tutti i trè Notturni: e poi per dieci giorni, che immediatamente seguiranno, ciascuna dirá vn Notturno con le Lodi in priuato. Le Sorelle conuerse in cambio dell' officio intiero de morti diranno vn rosario intiero, & in cambio de' trenta Notturni per le professe, diranno per trenta dí ogni dí la terza parte del rosario, e per le nouitie ogni dí per dieci giorni la stessa parte del Rosario.

II. Ol-

II. Oltre questo suffragio de gli officij, e rosarij come sopra, subito che alcuna Sorella, sia da Choro, o sia conuersa, morirá, si faranno dire da' Capellani, se sará professa, trenta messe, e se sará nouitia, dieci messe per l'anima sua, le quali messe si pagheranno della mensa commune del Monasterio.

III. Gli stessi suffragij, sì di officij, come di messe, che si ordinano per le Monache professe; si faranno ancora nella morte del nostro Arciuescouo, di quello, che sará attualmente nostro Confessore, e di quelli, che hauessero fatto qualche gran beneficio al Monasterio. Per li Padri, e Madri delle nostre Sorelle si dirá il primo giorno l'officio intiero de morti, e li trenta susseguenti ogni dí vn Notturno con le Lodi, ma si lascierá di far dire le messe.

IV. Ogni primo giorno di ciascun mese non impedito da festa di noue lettioni si dirá da tutte le Sorelle in Choro vn Notturno cō le Lodi de' morti per l'anima delle Sorelle defonte, e de' nominati di sopra, e le conuerse diranno la terza parte del rosario, & in quel dì da Capellani si faranno dire le messe da morti per gli stessi de' denari del Monasterio.

V. Nelle esequie delle nostre Sorelle si osseruerá quello, che si ordina nel Rituale del Monasterio. Ne si chiameranno altri Sacerdoti, che il nostro Confessore, e Capellani, i quali staranno assistenti nella Chiesa esteriore, mentre dalle Sorelle si reciterá l'officio in Choro; e faranno le douute cerimonie ecclesiastiche sopra il corpo della defonta, quando si sepellirá.

PAR-

PARTE SECONDA

DE'VOTI, ET ALTRE osseruanze domestiche.

CAPITOLO I.

Dell'Vbbidienza.

I. LA perfetta vbbidienza religiosa non consiste solamente nella elecutione esterna di quello, che da' Superiori è commandato, ma vuole di piú, che la suddita faccia sua la volontá della sua Superiora, & habbia con lei cõformtá dell'istesso volere, e non volere; e se, oltre la volontá, hauesse ancora il medesimo sentire, sottoponendo il proprio giuditio a quello dell' istessa, eserciterebbe questa virtù in grado eccellentissimo, e supremo. A quest' altezza di vbbidienza, se bene non sono obbligate le nostre Sorelle in virtù del voto, dourebbero però drizzare la mira, se da douero anelano alla propria perfettione. Mà per lo meno è necessario, che tutte nell'esecutione esterna prontamente vbbidiscano a quãto sará loro imposto, riconoscendo la Superiora, e molto più il Superiore in luogo di Christo nostro Signore, e perciò facendo ciò, che cõmandano, senza mormoratione, e scuse, ancorche commandino cose difficili, & alla sensualitá ripugnanti.

II. Alla Madre come a Superiora porteranno ogni riue-

riuerenza, la quale mostreranno particolarmente quando con lei s'incontreranno. Ma quando ricorreranno per qualche licenza, ò saranno da essa auuisate di qualche cosa, ò riprese, o riceueranno qualch'ordine, sempre s'inginocchino. Con la Vicaria ancora trattino con gran rispetto; e quando con lei parlano, le diano di Riuerenza, essendo essa etiamdio loro Superiora, benche subordinata all' Abbadessa.

III. Guardinsi di vsar con le Superiori, (e particolarmente con l' Abbadessa) parole aspre, e risentite, ne ardiscano di riprenderle in cos' alcuna, benche esse taluolta errassero. E se in questo alcuna eccedesse, deue l' Abbadessa correggerla, & etiamdio in publico Capitolo darle la penitenza: auuertendo però di farlo nõ per vendetta priuata, ma per zelo publico. Ne dourà correggerla nel caldo del risentimento, ma dopo qualche tempo. Non si vieta con questo, che, se si accorgessero di qualche mancamento della Madre, o della Vicaria, non debbano auuertirnele: ma ciò deuono fare auuisando la Madre, quando il mancamento fosse della Vicaria, e quando fosse della Madre, dicendolo alla Vicaria, acciò con la debita riuerenza ne l'auuisi. In cose di gran momento facciano consapeuole il Superiore di quel, che siegue.

IV. Si trouerannno sempre pronte à gli atti della Communità, a' quali, per non farsi aspettare, si douranno anticipatamente disporre. E se, quando col campanello, o altro sono chiamate, hauessero alle mani altra occupatione, subito con prontezza la tralascino, per andare doue l'vbbidienza le chiama.

CAPITOLO. II.

Della Pouertá.

I. INTENDANO tutte, che il voto della pouertà priua le religiose non solo del dominio e proprietà di qualunque cosa, ma ancora della facoltà di seruirsi di esse independentemente dal volere de' Superiori. Non potrãno perciò le nostre Sorelle vsurparsi cos' alcuna di casa contra la volontà dell' Abbadessa, ne occultarla, acció l' istessa non gliela leui, ne delle cose concesse per suo vso donare, prestare, o far limosine, etiamdio che fossero cose da mangiare, senza licenza. L'istesso s'intende di quelle cose, che riceuessero o da'parenti, o da altri di fuor di casa, o dimandate, o vltroneamente donate. Ne potranno da essi riceuer denari per far dir Messe, ò far altre limosine, che prima ciò non manifestino all' Abbadessa, e non ne ottengano la licenza.

II. Per conseruare nella sua purità (quanto con la diuina gratia sará possibile) la santa pouertà, che è il muro della Religione, trà le nostre Sorelle tutte le cose saranno communi; ne alcuna potrà da loro vsarsi come propria; e se sarà loro donata qualche cosa da' parenti, ò benefattori, dourà subito mettersi in commune, è restare á libera dispositione del Monastero, come tutte le altre cose di casa.

III. Se nella rinoncia de' beni, che si fà auanti la professione, alcuna si riseruerá annuo legato, o altra cosa, o in qualunque maniera le sarà lasciata, resti tutto (dopo la professione di quella, che l'haurá riseruata, o a

chi

chi ſará laſciata) á libera diſpoſitione del Monaſtero; & ogni volta che ſarà pagata qualche ſomma, ſi metta nella caſſa commune, dà ſpenderſi in vtile dell'iſteſſo; e ſe altro ſará portato, ſi conſegni dall' Abbadeſſa all' Officiale, a cui toccherà per lo Commune.

IV. Non ſi permetterà ad alcuna non ſolo che tenga denari appreſſo di ſe, ò appreſſo d'altri, ma ne altre coſe, etiamdio di diuotione, come imagini, medaglie, reliquiarij, corone, e coſe ſimili per dare ad altri: ma quando a qualche parente, ò benefattrice conueniſſe fare qualche carezza, ſi dourá ricorrere alla Madre; la quale potrà, ſe vorrá, negarla; e ſe vorrà, darla, ſia coſa di diuotione, e di poca valuta, come conuiene a pouere, & ordinerá che la dia a nome del Monaſtero, e non mai a nome proprio.

V. Neſſuna terrá in camera caſſa, o armario con chiaue, eccettuata la procuratrice per cuſtodia del denaro, che le biſogna tenere alla mano. L'altre Officiali terranno le robbe communi loro conſegnate ne gli armarij, ó caſſe con chiaui, ma ne' luoghi de' proprij officij.

VI. Deue l'Abbadeſſa a qualunque biſogno delle ſorelle procurare di ſouuenire prontamente con affetto di Madre, e particolarmente con le inferme moſtrare viſcere di caritá, prouedendole, ſecondo che ordinerà il Medico, e le forze del Monaſtero permetteranno, di medicine, e di altro ſenza riſparmio. Ma ſi ricorda ancora alle Sorelle, che in riſguardo della pouertá, la qual profeſſano, ſi contentino tal volta di prouarne alcuni effetti, ò non dimandando tutto quello, che parrebbe loro conueniente di hauere, ò ſopportando patientemente quando, dimandatolo, non l'otteneſſero. Perche le vere imi-

tatrici di Christo deuono cercare, si come in tutto il resto, così ne gli effetti della pouertá, d'imitare il lor Maestro, il quale in questo mondo non hebbe luogo, oue posare il capo.

VII. Sarà molto bene auuertita l'Abbadessa di non dare a qualsiuoglia Monaca licenza di tener vesti, o altra cosa superflua; e più ancora mirerà che alcuna non adopri, o tenga cosa, la quale non sia propria da' poueri. Perciò due volte l'anno almeno nel giorno, che le parerà, accompagnata dalla Vicaria, e dalla più antiana delle discrete, visiterà improuisamente le celle di tutte le Monache, e se vi trouerá cose souerchie, ò alla pouertá, che professiamo, disdiceuoli, o tenute senza licenza, gliele leuerá, e dará loro la debita penitenza.

VIII. Non si permetterá che alcuna Monaca per le spese da farsi ne gli Officij del Monastero, come di Sagristana, Refettoriera, e simili, procuri, ó dimandi, ò prenda denari da' Secolari, ma tutto il necessario si prouederá dalla Madre della cassa commune; e se pure alcuno volesse darlo, si accetti con espressione che si metterá col resto del Monastero, ne si riseruerá per quello effetto.

CAPITOLO *III.*

Delle Celle.

I. OGni Sorella hauerá la sua Cella particolare assegnatale dalla Madre; in modo peró, che la stessa Madre, quando cosí giudicasse, glie la possa mutare in vn' altra, perche così viuino piú staccate dalle cose temporali.

II. Sará

II. Sarà ogni cella di grandezza proportionata allo ſtato di pouere Religioſe: e non haurà ricamera, ne chiaue, con la quale ſi poſſa ſerrare, eccetto quelle dell'-Abbadeſſa, Vicaria, e Procuratrice.

III. Vi ſi terrà dentro vn ſol letto, due ſedie, vn tauolino vno inginocchiatoio, vn Crocifiſſo, due imagini di carta, vn vaſo d'acqua benedetta, vna lucerna, le regole, e conſtitutioni noſtre, e due libri Spirituali ſecondo il conſiglio del Confeſſore, e licenza della Madre.

IV. I letti ſaranno ſemplici, e ſenza colonne, & vniformi, di tauole ſopra cauallettì, ſe ſi potrá, di ferro. Sarãno al più larghi quattro palmi, e lunghi ſette, e mezzo; ſopraui vna ſola ſtraponta con vn coſſino lungo di rubbi trè di lana in tutto, & vn origliere di piuma. Le coperte l'inuerno ſaranno di lana, e la ſtate di color bigio: i lenzuoli di tela ferma.

V. Dormiranno ſempre con la camicia, ſopra la quale porteranno vno ſcapolare curto, e ſaranno cinte di corda, e co'veli bianchi in teſta.

VI. Per le inferme vi ſaranno letti più grandi, e più ſtraponte di lana, e più origlieri, ſecondo il biſogno. E ſe il Medico giudicherá, potranno ſtare ſenza ſcapolare, e ſenza corda, e co'veli bianchi in teſta, che ſaranno lor commodi.

CA-

CAPITOLO. IV.

Delle Veſti.

I. LE noſtre tonache eſteriori, ſcapolari, e manti ſaranno di ſaia di color bigio. La tonaca ſi cingerà col cordone di S. Franceſco, eccettuate le Nouitie, le quali porteranno altra cinta, come ordina la noſtra Regola. Le veſti di ſotto ſaranno la State di cadis, e l'Inuerno di panno, ò di toueſcio. Le camicie ſaranno di tela di lino ferma.

II. I veli del capo ſiano di mezza Olanda, lunghi palmi cinque al più. Quelli che cuoprono la faccia, ò ſi chiamano volgarmente honeſtini, ſiano della medeſima tela, e lunghi due palmi, e mezzo, e larghi trè palmi, e vn quarto. I veli neri ſaranno di ſeta, e filoſella, e di palmi cinque, in circa.

III. I fazzoletti, ò altra coſa per vſo proprio ſaranno di tela non molto ſottile. Le calzette d'Inuerno ſaranno di lana, e di filo, e la State di filo. Le pianelle, ò ſia ſcarpe non ſaranno alte più di trè dita.

IV. Sia da qualunque noſtra veſte, ò coſa, che ſi porterà, bandita ogni curioſitá e vanità; le tonache, ſcapolari, e manti ſenza alcun' ornamento, i veli del capo ſenza inamitarli, i fazzoletti, calzette, e ſcarpe fatte alla sẽplice, e ci ricorderemo che l'induſtria noſtra deue eſſer tutta dirizzata á procurare la bellezza, della quale ſolamẽte ſi compiace il noſtro celeſte ſpoſo, che è quella dell'anima. Quando ſi veſtirà il manto, i veli del capo ſi laſcieranno cadere ſopra di eſſo.

V. Ogni

V. Ogni Monaca, nel mutarſi le veſti tanto d' Inuerno, quanto di State, renderá quelle, che laſcia, alla Veſtiaria, acció le riponga diſtintamente ne'luoghi perciò aſſegnati, e n' habbia cura, e le racconci ſecondo il biſogno, & á ſuoi tempi poi le poſſa di nuouo diſtribuire.

VI. Se bene le veſti, e ciò, che ſi haurà á portare, dourá eſſer proportionato al doſſo di ciaſcuna, e perció ſi fará in loro qualche ſegno diſtintiuo: non ſia però mai alcuna, che ardiſca di dire: queſta è la mia veſte, ò queſto è il mio manto, ò parole ſimili: anzi reſterá ſempre in potere dell' Abbadeſſa cambiare alle Sorelle ciò, che hanno altre volte adoperato, per tenere l'affetto loro da queſte coſe ſtaccato.

VII. Sará carico della Madre due volte l'anno, cioè, nel principio dell'Inuerno, e della State viſitare il Veſtiario, e riuedere le robbe di doſſo di ciaſcuna; e trouando che ſia biſogno farne altre di nuouo, darà ordine, perche ſia à tempo proueduto.

CAPITOLO V.

Del Lauoriero.

I. TVTTE le noſtre Sorelle, eſſendo ſane, e non occupate nell' officio ſuo particolare, ſi troueranno in vna ſtanza accommodata, à lauorarui, in quei tempi, che ordinerà la Madre, e doueranno eſſere quelli, che auanzano dalle diuotioni & occupationi publiche.

II. Il lauoro, che vi ſi fará, non ſará per proprio, gua-

guadagno, ò per vtile de' ſuoi parenti, (che per queſti non potranno prenderne a fare ſenza eſpreſſa licenza della Madre) má per beneficio commune delle Sorelle, e del Monaſtero, ſecondo che ordinerá la ſteſſa Madre.

III. Non ſi faranno paſte; ne canditi, ne altre conſerue in barattoli, ſe non foſſero per vſo del Monaſtero, e per aiuto delle inferme.

IV. Non permetterá l'Abbadeſſa, che, mentre ſi ſtarà nel lauoriero, alcuna delle Sorelle vada otioſamente vagando, ò ſi ritiri ſolitaria nella ſua cella: má fará, che tutte le non occupate altroue, iui vtilmente operino á pró della Communitá; che coſí terrá più lontano dal Monaſtero l'otio, origine di ogni male.

V. Mentre ſi lauorerá, l'Abbadeſſa fará, che o ſi canti alternatamente qualche Lode ſpirituale, o ſi faccia qualche conferenza pure Spirituale, ſopra materie vtili; come ſopra il modo di eſtirpar qualche vitio, o di far acquiſto di qualche virtú, o ſopra la vita del Santo, la cui feſta corre in quel giorno; ouero fará leggere da vna delle Sorelle qualche libro Spirituale, o la vita di qualche Santo, o Santa, acciò, mentre i ſenſi eſteriori ſi applicano ad opre manuali, l'anima habbia il ſuo proportionato trattenimento.

CA-

CAPITOLO VI.

Della custodia del denaro.

I. TVTTI i denari, che ò per rendite commúni, ò per rendite & assegnamenti particolari, ò dati per sussidio da'parenti alle Monache, ò in qualsiuoglia altra maniera si riceueranno, saranno posti per custodirsi in vna cassa ben fatta chiusa con trè chiaui diuerse, delle quali vna ne terrà l'Abbadessa, l'altra la Vicaria, e la terza la Procuratrice.

II. Questa cassa non si potrà aprire, sia per metterui denari, ò sia per cauarneli, se le trè nominate di sopra, che hanno in consegna le chiaui, non vi saranno presenti; e quando alcuna di esse per necessario impedimento non potesse esserui, supplirá in vece di essa vna delle Discrete, quale parerá all'Abbadessa, alla quale per quella funtione fará dar la chiaue, facendosela poi subito restituire.

III. Nella medesima cassa si terrá vn libro, nel quale dalla parte destra si noteranno tutti i denari, che si mettono in essa cassa, con notare il giorno, nel quale sono stati riceuuti, la quantità, da chi sono stati pagati, o la causa, perche sono stati pagati: e l'Abbadessa si sottoscriuerà. Il modo di notare sará questo. 1645. *à di 8. di Genaro. Cassa deue lire* 100. *pagate da Antonio Molinari alla M. Abbadessa, sono per annua rendita d'vn censo, che deue al Monastero di capitale di lire* 2000. *a cinque per cento, maturate à* 20. *di Decembre prossimo passato. Così dico io Suor N. Abbadessa.*

IV. All'istesso modo, quando bisognerà prender denari, si scriuerà dalla parte sinistra la quantità, che si leua, con notare ancora á chi si pagano, e la causa, perche si pagano: e l' Abbadessa si sottoscriuerá. Il modo di notare sará questo.

1645. à 10. di Genaro. Hauere in lire 150. consegnate alla Procuratrice per le spese ordinarie del Monastero, ouero pagate à Frãcesco Malitia per mezzaruole sei di vino à lire 25. la mezzaruola. Così dico io Suor N. *Abbadessa.*

V. Questo libro si terrá sempre nella stessa cassa del denaro, e non si darà mai in mano di chi che sia: mà quando vi bisognerá notare qualche cosa, lo fará l'Abbadessa in presenza delle altre due, Vicaria, e Procuratrice, e poi subito si rimetterà nella stessa cassa.

CAPITOLO VII.

Della Castità.

I. IL voto della Castitá si ha da osseruare dalle nostre Sorelle con quella puritá & esatezza, che conuiene alle Spose di Christo, à cui si deuono, per essere grate, conseruare immaculate. Mettano per tanto tutte ogni studio possibile in questo, e si sforzino di imitare la purità Angelica, giá che si sono dedicate á quello, che è Signore de gl'Angioli.

II. A conseruare sempre illibato questo bel fiore della Verginità, giouerà grandemente osseruare nella conuersatione trà noi, religiosa modestia, e nel parlar con le persone Secolari, prudente cautela, e verginal grauità.

Trattino

III. Trattino insieme come a Religiose conuiene; & acciò questo più esattamente si osserui; nessuna tocchi altra, etiamdio per giuoco, eccetto quando la necessità lo ricercasse: ma sempre nella considerarione & edificatione delle parole, nella modestia del volto, nella maturità dell' andare, e di tutti i mouimenti mostrino tale Religiosa semplicità e decoro, che, considerandosi l'vna l'altra, crescano in diuotione, e lodino Dio Nostro Signore.

IV. Nessuna Monaca ardirà d'entrare nella cella altrui senza espressa licenza dell' Abbadessa, la quale non la darà mai generale ad alcuna. E quando hauerá licenza d' entrare in qualche cella, essendoui dentro alcuna, non aprirà la porta prima che batta, e le sia detto: *entrate*; e mentre poi staranno dentro insieme, stia aperta la porta.

V. Non potrà l'Abbadessa dar licenza, ò permettere, che due dormino nella stessa cella: eccetto se alcuna inferma, à giuditio del medico, hauesse bisogno di continua assistenza, ò pure qualche altra necessità ciò richiedesse. Ma, quando questa necessitá durasse qualche tempo, dourá la stes'Abbadessa farne parte al Superiore. E se si trouasse alcuna Monaca in questo mancamento caduta, sia grauemente punita.

VI. S'incarica all'Abbadessa che non permetta priuate amicitie, e che alcuna delle Sorelle, come si suol dire, si facciano tra se compagne. Deue attentamente auuertire che non si introducano nel Monastero simili partialità, che seco portano grauissimi disordini. Perciό, se si accorgerá, che tra alcune comincino a nascere, procuri subito di attrauersarle, ordinando che tali Sorelle nō stiano, ne trattino insieme, e separandole tanto nel lauo-

rare, come nel ſedere a tauola, & in ogni altro luogo, & occupatione di caſa. E quando queſto non baſtaſſe, le corregga publicamente in Capitolo, & imponga loro graui penitenze, & adopri altri rimedij. E ſe per colpa della ſteſs'Abbadeſſa s'introduceſſero, o continuaſſero queſte ſingolari amicitie, doueranno la Vicaria, e le Diſcrete auuiſarne il Superiore, acciò efficacemente vi proueda ſino a deporla: eſſendo ragione, che ſi adopri ogni induſtria per tenere queſta peſte lontana dal Monaſtero.

VII. A neſſuna ſi concederà di parlare da ſola a ſolo con foraſtieri di qualũque ſeſſo, etiamdio che foſſero Padre, e Madre: ma ſempre che parlerá con chi che ſia, hauerà l'aſſiſtenza delle ſolite aſcoltatrici, o almeno d'vna d'eſſe; e ſe alcuna in queſto mancherá, ſia punita con pena di più graue colpa. Si eccettua da queſt'ordine generale il parlare col Confeſſore nell'atto della Confeſſione; quando s'hauerá a dare il voto per la elettione delle Officiali; quando ſi tratterá col Superiore, e quando lo ſteſſo Superiore, o perſona da lui mandata dourà eſaminare qualche Nouitia. L'Abbadeſſa ancora non ſarà ſoggetta a queſta regola: ſe le raccomanda peró che l'oſſerui quanto puó, & ecettuato il caſo di neceſſità, procuri di dare in queſto buon eſempio alle altre.

VIII. Neſſuna ſcriui, o mandi lettere ad altri ſenza licenza dell'Abbadeſſa; e ſenza moſtragliele prima, acció le legga; e le lettere, che di fuori ſaranno mandate, prima ſi conſegnino alla ſteſſa; la quale hauendole lette, le potrà dare, o nò, a chi ſono indrizzate, come le parerá nel Signore. Se alcuna contrauerrá alla preſente conſtitutione, ſia punita di pena piú graue. Si eccettuano le lettere, che ſi mandano al Superiore, o dá lui vengono;

perche

perche à lui potrà ognuna liberamente ſcriuere lettere, e da lui riceuerle, ſenza che la Madre poſſa aprirle, o ritenerle.

CAPITOLO. VIII.

De' Digiuni e Mortificationi.

I. OLtre i digiuni commandati dalla S. Chieſa ſi digiunerà tutto l'Auuento, cominciandolo dal giorno della commemoratione de' morti ſino alla Natiuitá del Signor Noſtro Gieſù Chriſto. Si digiunerá di piú tutti i Venerdí dell'anno, eccettuato quello, nel quale cadeſſe la feſta del ſanto Natale, di S. Franceſco, di S. Chiara; e nelle vigilie delle feſte di Noſtra Signora, del N.P. S. Franceſco, e della Madre S. Chiara.

II. Nel Lunedì, e Mercordí di tutto l'anno s'aſterranno dalla carne: potranno però mangiar vuoue, e latticinij.

III. Comincieranno la Quareſima il Lunedí doppo la Domenica di Quinquageſima.

IV. A tutti i digiuni, che non ſono cõmandati dalla S. Chieſa, ma ſolo ordinati dalle noſtre Conſtitutioni, e Regole, potrà diſpenſare l'Abbadeſſa.

V. Fuor de' giorni ſopra nominati, ne gli altri ſi potrà mangiar carne liberamente.

VI. Ne' tempi della Quareſima, e dell'Auuento ogni Lunedi, Mercordi, e Venerdí ſi farà dalle noſtre Sorelle la diſciplina. Ne gli altri tempi dell'anno ſi farà ſola-

mente

mente il Venerdì in memoria della Passione di Nostro Signore Giesù Christo.

VII. Si farà la disciplina congregate tutte le Monache con vn segno della campanella in Capitolo, e si chiuderanno ben bene tutte le finestre, acciò resti totalmente esclusa la luce. Il modo, che si haurá á tenere in farla, sará prescritto nel Rituale del Monastero, e puntualmente si osseruerá.

VIII. Nessuna farà penitenze corporali, oltre quelle, che ordinano le Constitutioni, senza espressa licenza dell'Abbadessa, e consenso del Confessore, i quali saranno auuertiti di non concedere facilmente penitenze austere, per non cagionar danno alla sanità, e per nõ renderle inhabili alle communi osseruanze.

IX. Ne pure lascierà l'Abbadessa introdurre nel Monastero cinte, ò catene di ferro, ne discipline pure di ferro, ò con punte; essendo bastantemente salutari al fine preteso le discipline, e cilicij, che mortificano la carne, ma non l'impiagano.

X. Se alcuna s'accorgerà, che la penitenza delle Constitutioni, ò altrimenti concessa le sia nociua, n'auuiserà l'Abbadessa, la quale la dispenserà, ò cõmuterà; ne sará in questo scrupulosa, ma etiamdio in dubbio di bisogno, si vaglia della sua autorità.

XI. E molto lodeuole, che le nostre Sorelle, oltre le penitenze afflittiue, si affettionino alle mortificatiue, come sarebbe dimandare licenza di dire la colpa in Capitolo, ò in publico Refettorio, sia per qualche particolare mancamento commesso, ò sia generalmente per quelli tutti, che commettono nell'osseruanza delle Regole, e Constitutioni; di baciar i piedi alle Sorelle in publico Refetorio; di mangiar in terra; di prostrarsi per terra alla

porta

porta del Refettorio, quando le altre paſſano; & altre ſimili. Sono queſte men pericoloſe, e più efficaci induſtrie per arriuare alla perfetta mortificatione di ſe ſteſſe; alla quale dourebbono tutte anhelare. Sarebbe ancora ragione, che quando alcuna con parole riſentite, ò altrimente haueſſe offeſa alcuna Sorella, immantenente con proſtrarſi ginocchioni, e dimandarle perdono, e bacciarle i piedi, alla violata caritá ſodisfaceſſe; per non laſciare, che la fraterna vnione reſti anche per minimo tempo offeſa, e non redintegrata.

CAPITOLO IX.
Della Clauſura.

I. LA porta del Monaſtero ſarà faſciata di ferro ſenza alcuna feneſtrella, o apertura, & hauerà due ſerrature con chiaui differenti, delle quali vna terrà ſempre l'Abbadeſſa, e l'altra la maggiore delle portinare di giorno: má la ſera all'Aue Maria la porterà nella cella dell' Abbadeſſa.

II. Non potrà laſciarſi entrare perſona alcuna nella clauſura, ſe non quando la neceſſità lo richiederà, & all'hora dourà ſempre precedere la licenza in ſcritto del Superiore, come ordina il Sacro Concilio di Trento.

III. Quando ſarà neceſſario che s'apra la porta del Monaſtero, neſſuna Monaca ardiſca di accoſtaruiſi fuor delle deputate per vedere coſa alcuna di fuori, o per parlare con chi che ſia, ancorche Padre, Madre, o qualunque altra perſona congiunta. Le deputate ancora non ſi auuanzino per vedere curioſamente ciò, che nõ è neceſſario, ne permettino, che con occaſione di aprire

la por-

la porta, qualunque perſona s'auuicini per parlare con lo-
ro : má ſubito introdotto quello, che è neceſſario, ſer-
rino ſenza punto trattenerſi.

IV. Quando dourà entrare alcuno per biſogno nel Monaſtero, auanti d'aprirli la porta, ſi dia ſegno con la campanella, acció tutte l'altre ſi ritirino nelle lor celle, ò in altro luogo, come parrá all'Abbadeſſa, acciò da chi entra, neſſuna ſia viſta per caſa. E quando a chi è entrato, ſarà neceſſario fermarſi dentro per qualche tempo, ſi deputeranno dall'Abbadeſſa due delle Diſcrete, le quali ſtaranno aſſiſtenti nel luogo, doue ſarà l'introdotto, cō lá faccia coperta, o voltate in modo, che non poſſano da lui eſſer viſte ſcoperte. Le altre Sorelle non ſi auuicineranno a detto luogo, ne ardiranno di parlar con eſſo ſenz' ordine dell'Abbadeſſa.

V. Il Confeſſore per amminiſtrare i Sacramenti, entrerà nella Clauſura veſtito di cotta, e ſtola; e ſarà accōpagnato alla cella dell'inferma da vna delle due Superiore, Abbadeſſa, o Vicaria, e dalle due Diſcrete deputate. Vi anderá a drittura ſenza diuertire ad altra parte del Monaſtero. Mentre ſtará dentro con l'inferma, la porta della cella ſtará aperta in modo, che poſſa eſſer viſto dalle due Diſcrete, ma non ſentito: le quali Diſcrete, ſinche non eſca dalla Clauſura, non l'abbandoneranno mai.

VI. Quando per biſogno s'haurá ad introdurre il Medico, ò Chirurgo, ò altro qualſiuoglia, ſarà ancor' egli accompagnato da vna delle Superiore, e dalle due Diſcrete deputate, e condotto à drittura al luogo, doue ha da operare; e finito il biſogno ſará ricondotto fuori, ſenza laſciare, che diuerta, ò che alcuna Monaca li parli, ò faccia complimenti.

VII. La fineſtra del Confeſſionario non ſarà più
grande

grande d'vn palmo, e vn quarto in quadro. Hauerá vna ferrata, e due lame di ferro traforate con buchi della grandezza d'vn cece, le quali ferrate, e lame di ferro saranno fermate in modo, che non si possano leuare: La porta del Confessionario dalla parte di dentro si serrerà con chiaue, che custodirá l'Abbadessa, e non l'aprirà se non per occasione di Confessioni.

VIII. Il finestrino per riceuere il Santissimo Sagramento dell'Eucharistia, sará alto vn palmo, o due terzi, e largo a proportione, & hauerá due porte, vna dentro, & vna fuori di lama dorata, e due serrature con chiaui diuerse, le quali custodirá l'Abbadessa, e non l'aprirá, se non in occasione di Communione.

IX. Sarebbe desiderabile, che il nostro Monastero hauesse vna sola ruota, ouero curlo, il quale seruisse per gli bisogni del Monastero, e della Chiesa. Ma perche questo, per la presente dispositione de' siti, riuscirebbe troppo scommodo, si permette per hora, che ve ne siano due, con risolutione, che subito, che si potrá fare qualche accomodamento, si riduca ad vno. Vi saranno dunque due ruote, o vero curli fasciati tutti due di piastre di ferro; vno in Chiesa per porgere le vesti, & altre cose ad vso del Santo Sacrificio dell'Altare, e l'altro commune. Quello della Chiesa non potrà seruire ad altro vso, che al sopradetto; e dourá l'Abbadessa stare molto bene auuertita, che altrimenti non segua, non concedendolo mai per altro caso veruno. Haurà due porte, vna dentro, e l'altra fuori, le cui chiaui dourá l'Abbadessa, finita la mattina, farsi dare dalle Sagristane dopo serratolo, e tenerle appresso di se fino alla mattina seguente.

X. La ruota commune haurà dalla parte di dentro vna porta con chiaue, che di giorno terrano le Ruotare,

e la notte la porteranno alla Madre. Terranno detta porta chiusa fuori dell'hore del bisogno.

XI. Non si permetterá, che s'introducano ó per lo curlo, o per la porta fanciulli, ó fanciulle, benche di poca etá. Ne pure s' introdurranno vccelli, o altri animali di spasso, molto meno cagnuoli.

XII. Le grati del parlatorio haueranno due ferrate spesse lõtane, l'vna dall'altra, vn palmo almeno. Alla ferrata verso la clausura sará attaccata vna lama, ò sia piastra di ferro conficcata in modo, che non si possa ne leuare, ne muouere, traforata con buchi della grandezza di vn cece. In detta piastra saranno due, ò trè finestrini in debita distanza l'vno dall'altro, per gli quali possa: o lasciarsi vedere le Sorelle ne' tempi statuiti, secondo che permettono le nostre Cõstitutioni. Ciascuno di detti finestrini hauerà vna chiaue, la quale terrá sẽpre appresso di se l' Abbadessa, ne mai la fiderá, se non all' Ascoltatrice, quando dourá assistere, facendosela subito, finita l'occasione, restituire. Attaccata alla lama dalla parte di dentro vi sa rà vna tela negra posta in telaro, e partita in finestre, le quali si apriranno solo in aprendosi li finestrini, quando dourá alcuna lasciarsi vedere.

XIII. Le nostre Monache saranno contente per amor di Giesù Christo Sposo delle anime nostre, che ci vuole tutte per se in questa vita, per farci poi tanto più felici nell'altra, di seguire, per quanto si potrá, il Consiglio Euangelico, come dato particolarmente a noi: *Chi lascierà il Padre, la Madre, i Fratellii, le Sorelle &c.* anzi reputino a se detto, che: *Chi non odia il Padre, la Madre i Fratelli &c non può essere discepolo di Christo. Luc.* 14 Habbiano per tãto particolar mira di suestirsi d' ogni carnale affetto verso i parenti, ritenendo solo quell'

amore,

amore, che l'ordinata caritá ricerca; & in cambio voltino il cuore a Christo, tenendolo in luogo di Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, Sposo, e d'ogni cosa.

XIIII. A questo fine di viuere più staccate da ogni affetto mondano, non daranno vdienza á persona veruna fuori del Monestero, se non sei volte l'anno a' parenti huomini in primo, e secondo grado, & a i parenti donne in primo, secondo, e terzo grado; quali parenti huomini sono i seguenti: Padre, Padrigno, Auo, Fratelli, cognati, figli di Fratelli, e di Sorelle, fratelli, e cognati del Padre, e della Madre, & i cugini primi di sangue, e di affinitá; e se alcuna, essendo vedoua, o ancor maritata, con licenza del Papa si sarà fatta Monaca: il Marito, Suocero, figli, fratelli del Suocero, fratelli del Marito. Le parenti donne sono: Madre, Madrigna, Aua, Bisaua, Sorella, Cognata, Nipote prima, e seconda di Sangue, e di affinità, Zia prima, e seconda di sangue, e di affinitá, Cugina prima, e seconda di sangue, e di affinitá. E se alcuna sarà vedoua, ò essendo maritata, con licenza del Papa si sará fatta Monaca: la Suocera, Aue, Figlie, e Figlie delle Figlie. Dichiarando, che, se alcuna non hauesse parenti in questi gradi, siano huomini, ò donne, & in cambio ritenesse vn'altro, ò vn'altra in luogo loro, possa con questi parlare, come se tali fossero.

XV. Ogni volta, che per vigor di questa Constitutione potranno parlare co' parenti ne' gradi sopradetti, lo potranno fare a' grati aperte, e lasciarsi vedere: da essi però solamente, e non da altri, che fossero in loro compagnia.

XVI. Le Ascoltatrici, che assisteranno, quando alcuna parlerà a' sopradetti, staranno in modo, che non

possano esser vedute da quelli, che parlano con la Monaca: ma ben si sentire ciò, che diranno.

XVII. Questa concessione di parlare a' parenti, ne' gradi sopradetti, non s' intende, che vaglia nel tempo, quando si fa l'Oratione mentale, ne quando si dicono i Diuini Officij, ne quando si fá qualche Sermone, ne meno ne' giorni di Communione ordinata dalle Constitutioni, ne in tempo di Auuento, e di Quaresima.

XVIII. Se bene l' Abbadessa, per le cose spettanti al suo officio, potrà sentire, e parlare à chi che sia, quando per la sua carica di Superiora sarà necessario; e lo stesso potrá far la Vicaria, quando l' Abbadessa sará impedita, e la manderà in suo luogo: sappiano peró tutte due, che non per questo resta loro libertá di farlo nelle cose fuori del loro officio. Si come ne anche, quando parlerannno per necessità dell' officio, potranno aprire le grati, o lasciarsi vedere.

XVIIII. Auuertano tutte di fare in modo, che non siano mai viste dà quei di fuori a faccia scoperta, se non per necessità, eccetuato quando per concessione delle Constitutioni si lasciano vedere da' parenti, come sopra si è detto. Perciò quando occorrerà, che inferme si confessino, mentrè il Confossore stará nella camera, si copriranno la faccia, le Choriste professe col velo negro, le Nouitie, e le Conuerse col velo bianco: Lo stesso faranno quando saranno visitate da' Medici, o curate da' Cirugici. Peró quando sará necessario, potranno da gli stessi lasciarsi vedere scoperte, si come potrá l' Abbadessa dar licen-

cenza alle inferme di ſtare ſcoperte, quando il Medico giudicaſſe coſi douerſi fare per loro alleuiamento, ò quando biſognaſſe, che eglino, ó il Confeſſore lungamente aſſiſteſſero. Si ſcopriranno ancora in occaſione di qualche atto publico da farſi alla preſenza del Notaro; e quando ſi eleggeranno le officiali alla preſenza del Superiore.

XX. Oltre la grate del parlatorio, ve ne ſará vn'altra in Chieſa con due ferrate diſtāti trà ſe vn palmo almeno, la quale dalla parte della clauſura, in vece della lama di ferro, haurà vna tauola forte, e ſenza buchi, fatta à fineſtra da poterſi aprire, con due ſerrature, e due chiaui diuerſe, vna delle quali terrá l'Abbadeſſa, el'altra la Vicaria. Vi ſarà ancora la ſua tela nera poſta in telaro, e partita in fineſtre.

XXI. Queſta grate ſeruirà a gli vſi ſeguenti, cioè, quando ſi predicherá; quando ſi haurá a dar l'habito alle Nouitie, ò ſi ammetteranno alla profeſſione; quando auanti al Superiore ſi faranno le Officiali; quando da tutto il Capitolo dourá il Notaro riceuer qualche atto; e quando ſi douerà vedere, e parlare con alcuna, che domanda di farſi Monaca in queſto noſtro Monaſtero.

XXII. In queſti trè caſi vltimi, cioè, in occaſione di far le Officiali alla preſenza del Superiore; di far atti publici tutte inſieme auanti al Notaro; e di vedere, e parlare con alcuna, che ſi voglia far Monaca, ſi apriranno liberamente le dette grati ſenza far dentro oſcuro, già che deuono neceſſariamente vedere, & eſſer viſte: Auuertiſcano peró, che, mentre terranno aperte le grati, la Chieſa ſi tenga chiuſa, e non vi ſia altri, che quelle perſone, dalle quali deuono neceſſariamente eſſer viſte; e per veder la figlia, che vuole eſſer Monaca, potranno

tranno

tranno aprire ſino á due volte, e non piú.

XXIII. Ma quando ſi dourà ammetter all'habito, ò alla profeſſione le Nouitie, doueranno tutte tener la faccia coperta; e quando ſi predicherá, acciò per quel lungo tempo non habbiano à ſtare le Monache con la faccia coperta, baſterá che, prima di aprire le grati, ſi ſerrino le fineſtre, e ſi faccia la ſtanza, doue ſi raduneranno, totalmente oſcura.

XXIV. Acciò per tempo alcuno non s'habbia mai ad allargare la clauſura, ma ſempre reſti nella ſua prima oſſeruanza, ſecondo che in queſte Conſtitutioni ſi è ſtabilita, ſarà ogni Monaca obbligata, immediatamente doppo la profeſſione, alla preſenza del Superiore, e dell' Abbadeſſa, á fare voto ſemplice del tenore ſeguente:

Io Suor N. Monaca di queſto Monaſtero prometto, e faccio voto all'Onnipotente Dio, & alla Beatiſſima Vergine Madre Maria, alla preſenza di tutta la Corte Celeſtiale, e di voi Eminentiſs. e Reuerendiſs. Sign., (ò Monſig. Illuſtriſs. Arciueſcouo di Genoua, ò Monſig. Reuerendiſs. Vicario, noſtro Superiore) e di voi Reuerēda Madre Abbadeſſa, e di tutte voi altre Sorelle, di non dare mai la mia voce, ne procurare per me, ò per mezzo d'altri, che ſi allarghi la clauſura di queſto Monaſtero delle grati con le lame di ferro pertugiate, e con la tela negra dall altra parte; e di non parlar mai con altre perſone, ne in altro modo, ſolamente, come ſtà ordinato e diſpoſto nelle noſtre Conſtitutioni. Così affermo io con queſto ſcritto di mia propria mano, conſegnato à voi R. M. Abbadeſſa.

CAPI-

CAPITOLO X.

Del modo di conuenire in Refettorio.

I. ALL'hora consueta, che douerá esser stabilita per tutte le staggioni, si suonerá la Campanella per la mensa, e subito ogn'una conuerrá al Refettorio, ne sará lecito ad alcuna, senza legitima causa, e licenza dell'Abbadessa, non trouarsi alla prima tauola. Nel conuenire osseruerãno silentio e modestia, qual conuiene á Vergini Religiose.

II. Lauate le mani, nell'entrare in Refettorio faranno riuerenza prima all'imagine, che vi è, e poi auuicinatesi alle tauole si porranno auanti à quelle, ritte in piedi, tutte in schiera, aspettando che si dia la beneditione. Questa si dirà alla forma scritta nel breuiario Romano. La qual finita tutte si metteranno á sedere ne'loro luoghi per ordine, osseruata l'antianitá della professione; e la sorella, che hauerà à leggere, presa la beneditione, se ne anderá al pulpito, e subito che saranno accomodate le sorelle, darà principio.

III. Nessuna spiegherà il touagliolo, ò spezzerá il pane, ò toccherà altra cosa prima, che sia cominciata la lettione, e dato il segno dall'Abbadessa, ò da quella, che in sua absenza terrá il primo luogo; acció non cominci prima à nutrirsi il corpo, che a darsi all'anima la sua refettione spirituale.

IV. La lettione sará di qualche libro spirituale, come della vita di Christo Nostro Signore, ò della sua Santissima Madre, ò de'Santi, ò delle Croniche del nostro Ordine, ò altro simile, secondo che parerá all'Abbadessa: la

qua-

quale auuertirá di non far leggere libri di certe Santità speculatiue e ſtrauaganti; e per non errare prenderà in ció conſiglio, & indirizzo dal Confeſſore. Ogni venerdì auanti il libro ordinario ſi leggerá la regola, & ogni ſabbato pure auant' il libro ordinario almeno due capi di queſte Conſtitutioni; facendo ciò ordinatamente, cioè cominciando ogni volta dal Capitolo, doue ſi terminò il ſabbato precedente.

V. Procurerà laLettora, mētre leggerá, di proferire tutte le parole chiara, e diſtintamente in modo, che ſia da tutte inteſa e capita, e rieſca quello, che ſentiranno, alle anime di ciaſcuna paſcolo ſalutare. Leggerà ſin che ſia finita la tauola, e dall'Abbadeſſa habbia l'auuiſo.

VI. Nella menſa ſi oſſeruerà perfetta communità, e non ſi permetta che alcuna mangi cibi diuerſi da quelli, che il Monaſtero prouede per tutte: eccetto però ſe a tal'vna per ordine del Medico biſognaſſe hauer riſguardo per la vicina malattia, ò per altro riſpetto: mà in queſto ancora ſi ſtia auuertito, acciò la neceſſitá non ſia preteſto, e non ſi dia con ció qualche apertura alla ſingolaritá. Sa da'parenti ó dà altri ſará ad alcuna mādata qualche coſa da mangiare, ſi conſegnerá alla Diſpenſiera, la quale, data la prima parte á quella, a chi fú mandata, diſtribuirá il reſtante, partendolo trá tutte, ſe ſi potrá, e ſe non ſará baſtante, cominciando dalla più antiana, e ſeguitando di mano in mano, ſin che ve ne ſará; e quando ſará mandata qualche altra coſa, che pure non baſtaſſe per tutte, data la prima parte a quella, a cui fù mandata, il reſto diſtribuirá trà le Sorelle, cominciando da quella, che la volta antecedente la prima mancò di hauerne.

VII. Mentre ſi mangierà, ſi oſſeruerá ſilentio ſino al fine; e ſe per ſorte qualche coſa mancaſſe ad alcuna; quella

quella, che le siede vicina dourà darne segno a chi serue.

VIII. Finito di mangiare dourà ogn'vna raccogliere le molliche in vn piatto a ciò destinato, e piegare il touagliolo, e comporlo sù la tauola auanti a se. Poi finito di leggere, e dato dall'Abbadessa il segno, si alzeranno, & vscite fuori delle tauole, e postesi in schiera, come quando si diede la benedittione, renderanno le gratie alla forma del Breuiario Romano, le quali finite, vsciranno di Refettorio ad vna ad vna, precedendo l'Abbadessa, e poi seguendo la vicina, e con tal'ordine l'altre sino al fine.

VIIII. Dopo la prima vi sará la seconda mensa per quelle, che non saranno potute interuenire alla prima. Vi si osseruerà il silentio, come alla prima, e si leggerá per quel tempo, che parrà all'Abbadessa. La benedittione, & il rendimento di gratie dirà ogn'vna da se con voce bassa: e perciò a cominciare, & a finire di mangiare non si aspetteranno l'vna l'altra, ma finito di leggere, ogn'vna, secondo che si sbrigherà, rẽderà le gratie, e si partirà.

CAPITOLO XI.

Del Silentio.

I. LO stato nostro di Religiose, e l'esempio lasciatoci da tutte le Cõgregationi antiche ci insegnano, che ci deue essere molto a cuore l'osseruãza del silẽtio, mezzo, per cui s'acquista la solitudine del cuore, che il Nostro Sposo Giesù tanto di trouare in noi si compiace. Perciò fuor de'tempi delle ricreationi, osserueranno silentio in questo mo-

do. In Choro, Dormitorio, e Refettorio non si potrà dir parola alcuna, se non fosse per necessità, e con voce bassa, e con ogni possibile breuitá. Ne gli altri luoghi l'osserueranno con lo stesso rigore da Compieta sin'a finita Prima, fuor che potranno fare la ricreatione dopo cena. Nell'altre hore, se bene non si dimanda rigoroso silentio, non deuono però mettersi á parlare di proposito, mà solo potranno farlo, come di passaggio.

II. Ne'tempi di Compieta sin'a finita Prima, nessuna potrà andare alle grati, etiamdio che sia il giorno, nel quale hanno da parlare a'parenti.

III. Ne gli stessi tempi si asterrá ogn'vna da far rumore, o da caminare, ò da passeggiare in modo, che possa sturbare le altre Sorelle.

CAPITOLO XII.
Delle Ricreationi.

I. SE bene il Silentio, tanto lodato & abbracciato da' Santi si deue da noi osseruare: conuiene però per ristoro delle forze corporali, e per mantenimento della sanità prendere tal volata qualche sollieuo. Perciò ogni giorno si dopo pranso, come dopo cena haueranno vn hora di ricreatione, la quale faranno tutte in vn' istesso luogo, e per quanto si potrá, insieme.

II. Il trattenimento loro in quel tempo sará qual conuiene a persone Religiose. Si guardino da piccarsi, da contendere, da alzar troppo la voce, da introdurre ragionamenti secolareschi, da ridire nouelle del Mondo, che per sorte hauessero le Curlere, o altre in parlando

co'suoi parēti sapute, da giuocare cō mano, e da fare qualūque altro atto disdiceuole allo stato loro: ma si ricreino ragionando di qualche cosa spirituale, o almeno indifferente, la quale sia di sollieuo al corpo, má non di nocumento allo spirito.

III. Auuertino nel parlare di non alzare troppo la voce: mà vsino quella modestia e risguardo, che la grauità Religiosa ricerca.

IV. Dalla sera del Mercodi Santo *inclusiuè* sin al desinare del Sabbato Santo *exclusiuè* si asterranno dalla ricreatione, in riuerenza della passione di Christo Nostro Signore, la cui memoria in quei giorni si rinuoua.

V. Oltre queste ricreationi ordinarie d'ogni dí, sarà cura dell'Abbadessa cōcedere, che alcune volte frà l'āno vi sia giorno di ricreatione, purche ció nō si faccia più di vna volta il mese, e non mai ne' tempi di Auuento, ò di Quaresima.

VI. In tali giorni soddisfaranno al Choro conforme al solito, (che questo non si deue mai per qualunque occasione tralasciare) Potrà peró l'Abbadessa far dire il Matutino la sera auanti, se cosí le parrá, acciò la notte habbiano le Monache più lungo riposo. Daranno le solite hore alla meditatione, & a gli esami.

VII. Il resto del tempo, lasciati i lauori manuali, passeranno in honesti trattenimēti, come di ragionamenti piaceuoli, che ò siano spirituali, ò almeno indifferenti e virtuosi; o in qualche giuoco honesto, e di ricreatione: e sarebbe lodeuole il giuoco, che fusse di quelli, ne' quali si possono occupare molte insieme, e ne' quali a quelle, che perdessero, s'imponesse di dire dell' Aue Marie, o altre simili orationi. Ma non si permetta il giuocare d' imagini, o altre simili cose di diuotione. Ne pure

ſi permetta, che ſi facciano rappreſentationi etiamdio ſpirituali, nelle quali ſi adoprino veſti da huomini.

VIII. In queſti giorni di ricreatione potrà l' Abbadeſſa far dare in tauola qualche coſa più del ſolito. Potrà ancora, fatto leggere vn poco nel principio del mangiare, dare il *Baſta*, e concedet che nel reſtante tempo ſi poſſa parlare. Mà ſtia attenta, che ciò ſi faccia con modeſtia, e non ſi dia in riſa, o altre attioni indecenti.

VIIII. Queſte giornate di ricreationi ſi daranno particolarmente per trè giorni auanti Quareſima, per trè giorni doppo la terza feſta di Paſqua, e per trè giorni dopo l'Epifania.

X. Le Nouitie faranno le ricreationi trà ſe, e con la loro Maeſtra, ſeparate dall' altre: ſe peró non pareſſe all'Abbadeſſa di dare licenza, che altre ancora con loro tal volta le facciano.

CAPITOLO XIII.

Di altre oſſeruanze domeſtiche.

I. Siano ordinate e ſtabilite per tutte le ſtagioni dell' anno l' hore da leuarſi á Matutino, e l' hore, nelle quali trá 'l giorno ſi haueranno a dire in Choro l'Hore Canoniche; & acciò queſt' ordine reſti per ſempre, ſi noterá in vna tauoletta il tutto diſtintamente, la quale ſottoſcritta dal Superiore ſtará eſpoſta publicamente, acciò ogn' vna lo ſappia, e poſſa anticipatamente approntarſi. Douranno ancora in detta tauoletta notarſi l' hore per tutto l'anno dell'eſame la ſera, e di andare á letto.

II. La ſera finito l' eſame della coſcienza, letti i punti

punti per le meditationi del giorno ſeguente, e data dall'Abbadeſſa l'acqua benedetta,come ſi ordina nel Rituale, ſi dará il ſegno del riposo, & ogn' vna ſe n' anderá nella ſua cella a dormire. Paſſato poi vn quarto d'hora, l'Abbadeſſa per ſe ſteſſa viſiterá, o per mezzo della Vicaria,o di alcuna delle Diſcrete fará viſitare,tutte le celle, e vedere ſe le Monache ſono a letto; & a quelle, che ſenza licenza non foſſero ancor trouate a letto, dará la penitenza.

III. Il Matutino di notte lo ſuonerá vna delle Sagriſtane à vicenda variando hor l'vna,hor l'altra,accioche il peſo ſia diſtribuito.Dopo ſuonato,vn quarto d'hora auãti che ſi habbia a cominciare il Matutino, anderá la ſteſſa Sagriſtana,camera per camera a ſuegliare le Sorelle,dando loro il lume,acciò ſi poſſano poi tutte trouare in Choro à tempo sbrigate.

IV. Habbiano tutte moderata cura della ſanità per eſſer più atte alla vita & oſſeruanza commune: mà ſi guardino di nõ dare in eccesso;perche la ſouuerchia ſollecitudine in queſto é meritamente biaſimeuole. Perciò quãdo alcuna ſi ſentirá indiſpoſta, n' auuiſi l'Abbadeſſa, ſchiettamente ſpiegando il ſuo male, e poi rimettendoſi vbbidiente a quello, che dal Medico ſarà ordinato. Má ſe, eſſendo ſana, conoſceſſe alcuna coſa eſſerle nociua circa il vitto, officio, eſercitio, ò coſe ſimili, ſe bene deue alla ſteſs' Abbadeſſa rappreſentarlo, quando però l'habbia fatto, deue contentarſi di quanto ella prouederà, non replicando, ne facendo inſtanza, o le conceda quel, che hà domandato, o nò, e perſuadendoſi eſſer ciò, che ſeguirà, voler di Dio, e ſuo maggior bene.

V. Dalla Paſqua di Reſurrettione ſino alla feſta della Croce di Settembre,finita la ricreatione, ſi dará vn'hora

ra di ritiramento, e di riposo; e nel restante tempo dell'anno se ne darà solamente mezz'hora. Nel qual tempo quelle, che non potessero, ò non volessero riposare, stiano ritirate nelle lor camere, occupandosi in qualche trattenimento di poca applicatione, e ciò per non dar fastidio all'altre, che riposano.

VI. Auuertiranno l' Abbadessa, e la Vicaria, che tutte tengano le loro celle decẽtemente composte, & i letti accõmodati, acciò la compositione esterna denoti l'interna, Et ogn'vna per ció ogni trè giorni almeno scoperá la sua camera. All' indisposte, mà che non stanno all'Infermeria, hauerà cura la Vicaria di farla scopare, se non potranno dà se. All' ammalate, che stanno all'Infermeria, douranno prouedere l' Infermiere.

VII. Nessuna prenda qualsiuoglia cosa di casa, ne di camera altrui senza licenza della Superiora.

VIII. Nessuna chiuda la cella sua, ò vi sia, o non vi sia dentro ella stessa, che non si possa aprire di fuori.

VIIII. Non deuono le *Sorelle*, alle quali non tocca, cercare di sapere ciò, che appartiene all' altre, ò al gouerno del Monastero; e molto meno discorrerne trà loro: mà ogn'vna attenda a se stessa, e si studij di adempire l'obbligo suo. Non si vieta peró, che se vedessero cosa della quale paresse douersene auuisar l' Abbadessa, nol debbano fare: má auuertano di hauer in ciò per scopo il bene publico, ò delle Sorelle, e non l'emulatione.

X. Quando visiteranno l' inferme (il che faranno con la douuta licenza) si ricordino di non esser loro moleste con alzar troppo la voce, o con parole souuerchie, mà cercheranno di dar loro allegrezza e consolatione nel Signore.

CA-

CAPITOLO XIIII.

Delle Colpe.

I. ESsendo per la nostra fragilitá, & inclinatione al male, soggette noi, come l' altre figliuole di Adamo, à commettere mancamenti, è ragione che con ogni studio ci vagliamo delle industrie, che da' Sãti Fondatori delle Religiose Famiglie sono state introdotte & vsate per correggerli & emendarli. Perciò ogni Venerdí dopo la Compieta, e finita la meditatione, si dará vn segno con la campana, e tutte, si Nouitie, come Professe, Conuerse, e Choriste, etiamdio le Officiali, nessuna esclusa, conueniranno in Choro, & indi vsciranno in processione cantando il *Miserere*, ó altro Salmo di penitenza, e s' incamineranno verso il Capitolo. Arriuateui si metteranno ogn'vna al suo luogo, e l'Abbadessa dirà le solite Preci, secondo che, sono poste nel Rituale. Poi postesi tutte le Professe, si Choriste, come Cõuerse, a sedere, le Nouitie tutte insieme s'inginocchieranno, & ad vna ad vna, diranno la loro colpa, e sentiranno se l'Abbadessa vorrà dire qualche cosa. Lo stesso poi faranno le Conuerse pure ad vna ad vna. Riceuuta tutte la penitenza, & auuertite di quello, che l'Abbadessa vorrá lor dire, vsciranno si Nouitie, come Conuerse dal Capitolo; & all'hora le Choriste professe, ad vna ad vna cominciando dalle maggiori, vscite á mezzo, & ingenocchiatesi diranno la colpa, sentiranno se l'Abbadessa le vuol correggere, e riceueranno la penitenza, per humilmente esequirla.

II. In

II. In questo luogo e tempo potrá e dourá l'Abbadessa auuisar' i diffetti in cõmune, che si commettono contra l'osseruanza delle Regole, e Constitutioni nostre, e nel Culto Diuino in Choro:

III. Potrà ancora e dourà correggere i diffetti, che in qualche Sorella particolare circa le stesse osseruanze patentemente appariscono; e se di tali mancamenti esse non ne dicessero la colpa, potrá farle inginocchiare, correggerle e penitentiarle. Má se saranno diffetti occulti, e non dannosi alla communitá, basterà auuisarnele da sole a sole.

IV. Quelle, che saranno corrette e penitentiate, non habbiano ardire di replicare, ò di scusarsi; e ne pure alcuna prenderá a replicare per difender' altre, ancorche parenti: má tutte patientemente accetteranno le riprensioni, e penitenze, etiamdio che stimassero non hauer colpa in quello, di che sono imputate, ò paresse loro la riprensione più aspra, e la penitenza maggiore di quello, che meritano. Non si prohibisce però, che poi nõ possano priuatamente rappresentare all'Abbadessa le loro ragioni: má ciò faranno sẽpre con ogni modestia e riuerẽza, e rimettendosi totalmente alla determinatione dell'istessa. Quelle, che in questo contrauerranno, siano secondo la proteruia, che mostreranno, grauemente punite.

V. Potrà l'Abbadessa, secondo che le parrá, di alcuni mancamẽti auuisati in Capitolo, riseruare a darne la penitenza in publico Refettorio.

VI. Essendo che delle colpe, che dalle Sorelle si possono commettere, alcune sono leggiere, altre graui, altre più graui, & altre grauissime, acciò (per quanto sará possibile) sia per tutte proportionata la pena, habbiamo

stima-

ſtimato bene diſtinguere, quali penitenze a quali colpe ſi debbano.

CAPITOLO XV.

Delle Colpe leggiere, e ſue pene.

I. COlpa leggiera è, venire alquãto tardi al Choro, e non per vſanza; non eſſer pronta alle communi vbbidienze, come ad andare al Capitolo, Refettorio, ò altro luogo, doue è chiamata; far qualche errore nel Salmeggiare; cantare, o leggere; fare ſtrepito nel Capitolo, Dormitorio, Choro, ò alla menſa; rompere, ſenza neceſſità, il Silentio ne'luoghi, e quando è prohibito; parlare con voce troppo alta, ò di coſe vane, ó del ſecolo; non tener cura degli habiti, e panni che vſa; ſpander qualche coſa del Monaſtero, ancorche aſſegnatale per vſo ſuo; andar vagando otioſa per lo Monaſtero; laſciarſi vincer dal ſonno in Choro, ò mentre ſente la predica; eſſer negligente nel proprio officio; ridere diſſolutamente, & eſſer cagione, che altre ridano, contriſtare le Sorelle non con intiera auuertenza, e leggiermente.

II. Per queſte colpe, e ſimili s'imporranno penitenze di Pater noſter, Aue Marie, Salmi, baciar la terra, e coſe ſimili ad arbitrio dell'Abbadeſſa.

CAPITOLO XVI.

Delle Colpe graui, e ſue pene.

I. COlpe graui ſono, contraſtare l'vna con l'altra; dir parole aſpre, ò ingiurioſe, ò ſconueneuoli; dire alla Superiora qualche bugia; rinfacciare ad alcuna qualche colpa, maſſime ſe di quella ſi è accuſata in publico, ò ne ha fatta la penitenza; rõpere il Silentio lungamente, ò più volte, ne'tempi, ò luoghi prohibiti; ſeminar diſcordie, má non graui, trá le Sorelle; mormorare, o ſcuoprire i diffetti delle medeſime; difender' oſtinatamente le ſue, ò l'altrui colpe; lamentarſi di chi haueſſe ſcoperti i ſuoi diffetti all'Abbadeſſa, ò in Capitolo; mangiare, o bere per vſanza fuori di tempo ſenza licenza; mormorare per lo vitto, e veſtito; partirſi dal Choro, Capitolo, o Predica ſenza licenza; entrare nelle Celle altrui ſenza licenza; prender da quelle alcuna coſa, benche non la voleſſe ritenere; e coſe ſimili.

II. Per queſte, e ſimili colpe ſi potranno dare le ſeguenti penitenze: Mangiare in terra, ò in mezzo il Refettorio; deſinare, ó cenare in vna tauoletta pure in mezzo del Refettorio con pane aſciutto, & acqua pura; fare la diſciplina in publico Capitolo, ò Refettorio ſopra le veſti; ſtare inginocchiata, ó proſteſa in terra alla porta del Refettorio, mentre l'altre entrano, e mentre n'eſcono; ſtare inginocchiata in mezzo del Refettorio ſenza velo negro, mentre l'altre mangiano, tutto il tempo della tauola; recitare in mezzo del Capitolo, e del

Refet-

Refettorio qualche Salmo tenendo le braccia in croce; domandare con la corda al collo ad alta voce perdono alle Sorelle; baciare i piedi a tutte. Queste, e simili penitenze potrá l' Abbadessa moderare, o aggrauare, secondo la qualità del mancamento, e secondo la durezza, che mostrerà la delinquente.

CAPITOLO XVII.

Delle Colpe più graui, e sue pene.

I. COlpa più graue, é ricusare la penitenza, che dall'Abbadessa in Capitolo, ò in Refettorio alla presenza dell' altre le fosse imposta; disubbidire alla stessa cõ pertinacia, e durarui per lo spatio di vn giorno intiero, o con proteruia contrastare con essa; esser trouata proprietaria; disporre di lauori, o d' altre cose di casa, facendone presenti senza licenza; scriuere, mandare, o riceuer lettere senza mostrarle all' Abbadessa; manifestare a chi che sia de' Secolari ciò, che puó offender la fama d'alcuna Sorella, o del Monastero; introdurre (ma non a mal fine) qualunque persona di fuori nella Clausura senza necessitá, & espressa licenza del Superiore in scritto, e consenso dell'Abbadessa; parlare etiamdio co' parenti, e quando è permesso, senza licenza, o senza l'Ascoltatrice, o con qualsiuoglia persona, che fosse entrata con licẽza dentro la Clausura, se non fosse delle deputate ad accompagnarla; entrare nella cella altrui, essendo di notte; starui con altra a porta chiusa; procurare i voti altrui per se, o per altra, per hauer qualche officio, o per far, che si ammetta

all'habito, ó alla professione alcuna; riuelare qualche cosa delle Consulte, che potesse cagionare discordie trà le Sorelle. venire alle mani con alcuna Sorella.

II. Queste colpe meritano le seguenti penitenze: Esser priue per sempre, ó a tempo della voce attiua e passiua; esser nell'istesso modo priue del velo nero (fuor che quando si lascieranno vedere da Secolari) perdere il luogo proprio in Choro, Capitolo, Refettorio, e stare le vltime di tutte. L'Abbadessa peró, venendo il caso, che alcuna le meriti, non le darà, che prima non sia prouato il delitto o per l'euidenza del fatto, o per Confessione della delinquēte fatta a lei stessa in presenza di due Discrete piú vecchie, ó per la testificatione di due Sorelle almeno, che testifichino di certa scienza. E quando in alcuna delle sudette maniere consterá del delitto, dourá con le Discrete consultare quale delle sudette penitenze se le debbia dare, hauendo sempre risguardo ad vsar benignitá con quella, che spontaneamente hauerà confessato, e mostrerá pentimento; e non dourà l'Abbadessa esequire il consultato delle Discrete senza darne prima parte al Superiore.

III. Quando queste penitenze per piú graui colpe si daranno perpetue, non potrá la delinquente esser redintegrata, se non dal Capitolo, concorrendoui i due terzi de' voti fauoreuoli; e non dourà esser rimessa, che non habbia dati segni di emendatione tale, che meriti la gratia; la quale non si esequirà prima di darne parte al Superiore, a cui tocca ritornarla in pristino.

VI. Alle Conuerse, quando caderanno in questi mancamenti, in cambio di priuarle del velo negro, ó della voce attiua, e passiua, che non hanno, si imporranno altre penitenze, come toglier il luogo della profes-

sione

ſione, o qualch'altro caſtigo ad arbitrio dell'Abbadeſſa, e delle Diſcrete.

CAPITOLO XVIII.

Delle Colpe grauiſsime, e ſue pene.

I. COlpa grauiſſima diciamo, & è, incorrere piú volte in alcuna delle pene piú graui, per la quale ſia ſtata più volte punita, o vero commettere altre più graui colpe, che il Signore per ſua pietá tenga lontane da queſte ſante mura.

II. La pena di queſte colpe ſarà, eſſer priue per ſempre della voce attiua e paſſiua; eſſer dichiarate inhabili ad ogni officio e dignità; perdere per ſem pre il luogo della profeſſione; eſſer ſeparate à tempo dalla conuerſatione dell'altre Sorelle; & eſſer' etiamdio riſtrette in carcere.

III. Queſte penitenze, e l'altre precedenti per le colpe più graui, non ſi daranno, ſe prima, oltre il conſenſo della Conſulta, non ſi prende quello del Superiore.

IV. Quando alcuna, per gli ſuoi mali portaméti, ſará ſeparata dalla conuerſatione dell'altre; neſſuna delle Sorelle ardiſca di parlare, ò in qualunque maniera trattare con lei; ne pure verrà con l'altre in Choro, o in Refettorio, ma ſolo nel Capitolo delle colpe, e ſtarà l'vltima di tutte etiamdio dopò le Conuerſe, e le Nouitie.

V. Quella, che haurà hauuto le penitẽze per queſte colpe grauiſſime, nõ poſſa eſſer redintegrata, che cõ due Capitoli, ne'quali ottenga le trè quattro parti de' voti fauoreuoli; & ottenendoli, ſe n' auuiſi il Superiore, a cui tocca reſtituirla in priſtino.

PAR-

PARTE TERZA
Dell' Elettione dell' Officiali, e loro Officij.

CAPITOLO I.

Dell' Elettione in Commune.

I. L'Elettione de gli Officij maggiori, cioè, d' Abbadessa, Vicaria, Discrete, Maestra delle Nouitie, si fará a voti segreti da tutte le Monache Choriste, che hanno cinque anni compiti di professione: ma l'elettione dell' Officiali minori, cioè, dell' Ascoltatrici, Sagristane, Ruotare, Portinara, Scrittora, Procuratrice, Infermiere, Prefetta de' lauori, Dispensiera, Vestiaria, Refettoriera, Cantinara, Librara e Spetiara, si farà dall'Abbadessa, Vicaria, e Discrete a voti pure segreti.

II. Non vi sia alcuna, che ardisca in modo alcuno, sia direttamente, ò indirettamente, per se stessa, ò per mezzo d'altre di cercare officio di qualunque sorte sia, sotto pena d'esser priua in quella elettione, di voce attiua e passiua:

III. Ne pure sia lecito a qualunque Monaca parlare, o trattare di concertarsi con altra per fare la tale, o la tale Abbadessa, o per farle hauere qualunqne officio, sotto pena, a chi cõmetterá questo eccesso, di restar per trè anni priua di voce attiua e passiua. Con questo però non si vieta di poter due, o trè giorni prima dell' elettione

tione parlare delle buone qualità di quelle, che possono esser' elette, acciò ogn'vna resti illuminata del vero. Má auuertano in questo di procedere con veritá e puritá d'intentione.

IV. Otto giorni auanti l'elettione, dourà l'Abbadessa per mezzo del Confessore, ò per biglietto ricordare al Superiore il giorno, nel qual termina la sua carica, acciò voglia degnarsi di venire all' elettione della nuoua Abbadessa; & in tanto li chiederà la benedittione a nome di tutto il Monastero, per poter meglio prepararsi alla prossima funtione.

V. Farà poi, che ogni giorno di quegl'otto dì, si dica vna Messa dello Spirito Santo, eccettuate le Domeniche, e feste doppie; nelle quali però tutte le Sorelle applichino le loro orationi, e quel di bene, che faranno, per la buona elettione.

VI. Quel, che domanderanno particolarmente a Dio le Sorelle vocali sará, che si spoglino tutte d'ogni passione e rispetto humano, e mirino, nel dare il lor voto, puramente alla gloria di Dio, al beneficio spirituale delle proprie anime, & a promuouere persone, le quali habbiano prudenza e spirito per mãtenere e vantaggiare la commune osseruanza. Douranno ancora, deposta ogni propria volontá, mettersi in vna santa indifferenza di prender, senza replica, l'officio, che sarà loro assegnato; persuadendosi, che non le Monache, ma Dio in loro è quello, che loro l'impone.

VII. Due giorni auanti l'elettione, si leggeranno, nel tempo della mensa in Refettorio, i Capitoli di questa terza parte spettanti all'elettione, e quelli, che trattano de gli officij maggiori; acciò tutte sappiano i proprij oblighi, e possano conoscere, in quali delle Sorelle si possano ripartire gli officij.

Potrá

VIII. Potrá ancora l'Abbadeſſa far fare ne' giorni proſſimi all'elettione qualche Communione ſtraordinaria, acciò anche queſto potente aiuto non manchi per accertare in vna attione di tanta importanza.

CAPITOLO II.

Dell' Elettione dell' Abbadeſſa.

I. L'Abbadeſſa da eleggerſi dourá hauer 40. anni compiti d'età, e che ſia lodeuolmente viſſuta nel Monaſtero con eſempio di Religioſa oſſeruanza per lo ſpatio almeno di otto anni doppo la profeſſione. Má ſe nel Monaſtero non fuſſe Monaca, che haueſſe le douute qualità, potrá in tal caſo il Superiore diſpenſare, che ſi elegga altra, purche habbia almeno trent'anni d' etá compiti, e cinque pure di profeſſione.

II. Il giorno, , che ſi douerá fare l' elettione, tutte le Monache vocali riceueranno la Santiſſima Communione, & é ragione, che l'altre tutte, etiamdio non vocali, facciano lo ſteſſo ; trattandoſi di coſa, che concerne il bene di tutto il Monaſtero.

III. Douerá la Scrittora dare all'Abbadeſſa la liſta di tutte le Sorelle, che hanno a concorrere all'elettione; la qual liſta poi ſi dourà preſentare al Superiore, acciò ſappia nello ſcrutinio il numero de'voti, che ſaranno neceſſarij alla legitima elettione. Farà ancora la ſteſſa Scrittora apparecchiare alle grati dalla parte di fuori il calamaro, carta, e penna, e trè ſedie per lo Superiore, & Aſſiſtenti, che vi deuono interuenire; e di dentro fará

accomo-

accõmodare i banchi in modo, che tutte le Sorelle ſtiano dalle grati lontane in debita diſtanza, e non poſſa alcuna ſentire quella, che poi ſi auuicinerà per fare la nomina.

IV. Giunto che ſarà il Superiore, e poſtoſi a ſedere alle grati con gl'Aſſiſtenti, ſi chiuderá la porta della Chieſa, eſcluſane ogn' altra perſona. Fatto queſto ſi apriranno le grati, laſciando le fineſtre aperte, & illuminata la ſtãza di dẽtro, & eſſendo tutte le Monache vocali a'ſuoi luoghi, l'Abbadeſſa, e la Vicaria ſi auuicineranno alle grati, & inginochiateſi auanti al Superiore rinuncieranno l'officio, riſſegnandogli l'Abbadeſſa il Sigillo, e le chiaui. Poi così inginocchiate l'vna dopo l'altra, cominciando l'Abbadeſſa, e ſeguendo la Vicaria, diranno la loro colpa de'mancamenti commeſſi nel tempo del loro officio. Fatto queſto ſi alzeranno, & ogn'vna di loro anderà a ſedere al luogo della ſua antianità. All'hora alzateſi tutte le Monache, e poſte inginocchioni, intuonerà il Superiore il *Veni Creator Spiritus*, che tutte proſeguiranno, & al fine l'iſteſſo Superiore dirá l'Oratione dello Spirito Santo. Poſtoſi poi egli a ſedere, la più antica di profeſſione, ſtando l'altre tutte a'loro luoghi, o fuori della ſtanza, come meglio giudicherá il Superiore, s'appreſſerá alle grati, e con voce moderata, che poſſa eſſer' inteſa dal Superiore, & Aſſiſtenti, má non dalle Monache, nominerà quella, che in coſcienza, ſtimerà più idonea alla carica dell' Abbadeſſa, con queſte parole: *Io Suor N. eleggo per Abbadeſſa di queſto noſtro Monaſtero Suor* N. ciò detto, e fatta al Superiore profonda riuerenza, ſe ne tornerà al ſuo luogo, ſeguendo l'altre tutte, ad vna, ad vna, pure per antianitá a fare lo ſteſſo. Et auuertano che neſſuna in coſcienza puó manifeſtare ad alcun' altra Monaca ne prima, ne dopo l'

elettione, a fauor di chi habbia dato il voto, essendo così ordine rigoroso del Superiore.

V. Mentre le Monache van nominando, gli Assistenti scriueráno ogn'vno in vna carta, separati i nomi di quelle, che son nominate, e tirando vna linea retta da ciascũ nome sino all'estremità della carta, segneranno sopra essa linea tanti punti, quante saranno state le nomine, che ogn' vna di esse haurá hauute. Finito le Monache di nominare, cõfronteráno insieme col Superiore prima, se le nomine fatte sono state quante le Vocali, che le han fatte, poi se le nomine stesse dell'vna, e dell'altra carta corrispondono.

VI. Se alcuna delle Vocali sará inferma, scriuerá il suo voto in vn polizzino con le parole dette di sopra, e lo sigillerà, e due delle Discrete nominate dal Superiore, mentre dall' altre si vá facendo la nomina, anderanno con vn bussolo alla camera dell' istessa, la quale di sua propria mano porrá il polizzino sigillato nel detto bussolo, & esse lo porteranno al Superiore.

VII. Quella delle nominate, alla cui elettione saranno cõcorsi più della metá de'voti, resterà canonicamẽte eletta per Abbadessa, e sarà subito dal Superiore publicata, e cõfermata cõ queste parole. *Io pronũtio canonicamẽte eletta, e confermo per vostra Abbadessa la Madre Suor N. in Nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.*

VIII. All' hora l'eletta senza fare scusa, ò dare altra dilatione, inginocchiata auanti al Superiore vicino alle grati, accetterá la carica impostale dal Signore Iddio per gli voti delle Sorelle, riceuerá dall' istesso il sigillo; e le chiaui del Monastero, e subito ad alta voce fará il seguente giuramento, tenendo auanti aperto il libro de'Santi Euangelij.

Io Suor N. Abbadessa di questo Monastero di Nostra Signo-

ra

ra, e di S. Antonio di Padoua, prometto e giuro di non permettere, ne cõsentire mai per modo alcuno, per quãto io potrò, che mai s'aprano le grati, se nõ ne' giorni, e negli altri casi statuiti nelle nostre Cõstitutioni: ne, che si introducano abusi, e rilassationi: ma di fare quanto potrò, perche si mantenga l'osseruanza della Regola, e Constitutione. Così Dio m'aiuti, e questi Santi Euangelij di Dio.

IX. Fatto il giuramento, se vi sarà tẽpo, e'l Superiore vorrá, si procederá all'elettione dell'altre Officiali maggiori, come si dirà più a basso: doppo la quale si canterà il *Te Deum*, e'l resto, che quì soggiungeremo. Mà se al Superiore parrá di differire l'elettione dell'altre ad altro giorno, subito, dopo il giurãmento dell'Abbadessa, da due Sorelle s'intuonerà il *Te Deum laudamus*; il quale mentre dall'altre si proseguirà, le due Discrete piú antiane, presa in mezzo la nuoua Abbadessa, la porranno a sedere in vna sedia iui perció apparecchiata, e poi per ordine tutte le Sorelle, cominciando dalle più antiche di professione, inginocchiate auanti à lei le bacieranno la mano, dicendo ogn'vna: *Prometto à voi Madre Abbadessa vbbidienza e riuerenza.*

X. Il Superiore in tanto bruggierá le carte, sù le quali si sono notati i voti, acció non siano viste da alcuno.

XI. Finito il *Te Deum*, e l'vbbidienza all'Abbadessa, il Superiore dirà l'oratione *in gratiarum actionem*, e prima, che si parta, stando le Sorelle inginocchiate, la nuoua Abbadessa dimanderá per se, e per tutte la benedittione.

XII. La Scrittora poi noterà nel libro degli atti l'elettione in questo modo.

1656. a dì di fù eletta in Abbadessa alla presenza dell'
Arciuescouo di Genoua, ò del
Vicario dell'
Arciuescouo di Genoua del nostro Monastero la M. Suor N.
essendo le Monache vocali al numero di

XIII. Se l'Abbadessa, prima di finire il suo gouerno, per morte mancasse, ó per infirmitá, o altra cagione non potesse proseguirlo, si faccia quanto prima nuoua elettione di Abbadessa, & in tanto gouernerá la Vicaria.

CAPITOLO III.

Dell' Elettione della Vicaria, e dell'altre Officiali maggiori.

I. L'elettione della Vicaria, e dell'altre Officiali maggiori, cioè, delle Discrete, e della Maestra delle Nouitie, si farà da tutte le Vocali alla presenza del Superiore, come si è detto sopra nell'elettione dell'Abbadessa.

II. Non si potrà dare l'officio di Vicaria, ò di Discreta, ò di Portinara, ò di Curlera, ò di Procuratrice alla Sorella, ò Sorelle di quella, che è stata fatta Abbadessa.

III. Per l'officio di Vicaria sia eletta Monaca di anni 40. d'etá, e di cinque di professione, e per l'officio di Discrete habbiano anni 35. d'etá, e cinque di professione: Potrà peró il Superiore, se così stimerá espediente, in ciò dispensare.

IV. L'

IV. L'elettione dell' Officiali maggiori si farà con più della metà de'voti : má se alla prima, e seconda sperienza non riuscirá l'elettione, quelle resteranno elette, che haueranno piú voti dell'altre; e se i voti fossero pari, resti eletta, chi sarà più antica di professione.

V. Elette che saranno, il Superiore le publicherá, e confermerà: & esse inginocchiate auanti á lui prenderanno la benedittione, per poter'esercitare santamente l'officio imposto:

VI. Se queste Officiali maggiori saranno elette in giorno diuerso da quello, quando fú eletta l'Abbadessa, non si farà per conto loro altra cerimonia.

CAPITOLO IV.

Dell' Elettione dell' Officiali minori del Monastero.

I. L'elettione dell' Officiali minori si farà dall'Abbadessa, Vicaria, e Discrete in giorno commodo, secondo che parrà alla stessa Abbadessa, con la precedente licenza del Superiore. L'Officiali minori sono le seguenti: Ascoltatrici, Ruotare, Portinare, Sagristane, Scrittora, Procuratrice, Infermiere, Prefetta de'lauori, Vestiaria, Refettoriera, Dispensiera, Librara, e Spetiara.

II. Si farà á voti segreti, e resterãno elette quelle, nelle quali concorrerá più della metà de'voti; e s'osseruerá tutto ciò, che si dice nel numero IV. del Cap. precedente.

III. L' Ascoltatrici siano d'età d'anni trentacinque, e delle più osseruanti, e mortificate. Le Ruotare d'anni quaranta, e s'habbia risguardo, che possano resistere alla

fatica

fatica; le Portinare delle più vecchie, e puntuali nell'osseruanza. Per gl' altri officij non si determina certa etá, má siano professe, e di forza, e virtù proportionata alla qualità de gl' officij.

IV. Elette che saranno tutte l' Officiali, se ne manderá la lista al Superiore, acció le confermi: e stia in arbitrio dell'istesso escluder quelle, che giudicherà *in Domino* non atte a quell'officio: ne si publichino, che prima egli non mandi la confermatione; la quale hauuta, si chiamerá Capitolo, & alla presenza di tutte le Monache la Scrittora ne farà la publicatione.

V. Se alcuna dell' elette si conoscerà impotente ad esercitare l'officio assegnatole, potrá poi fuor del Capitolo proporre all'Abbadessa le sue difficoltà: má ciò faccia osseruando due cose. Prima che auanti di proporle, si ritiri a raccōmandarsi a Dio, e se dopo fatta oratione, le parrà che conuenga rappresentarle, lo faccia. Secondo, che dopo rappresentatele, lasci la libera risolutione all'Abbadessa, stimando, che se conuerrà al suo maggior bene, sará cōsolata; e se nō sará cōpiacciuta, così vorrá il Signore per beneficio dell' anima sua. L'Abbadessa poi richiesta da alcuna d' esser solleuata, non dourá cōpiacerla, se nō datane prima parte alle Discrete, col voto delle quali, quando debba compiacerla, eleggerá altra in luogo suo, auuisatone il Superiore.

VI. Se oltre gl' Officij minori sopradetti bisognasse instituirne altri, ò perpetui, ò a tempo, lo potrà fare l'Abbadessa col consenso delle Discrete, e con licenza del Superiore; al quale toccherá prescriuere loro le Regole.

VII. Tutte le suddette Officiali minori dureranno ne' loro officij per vn'anno.

CAPI-

CAPITOLO V.

Dell' Officio dell' Abbadessa.

I. SAppia qualunque sarà eletta a questa carica, che porta il nome d' Abbadessa, cioè, di Madre; non perche si contenti della spetiosità del nome senza più: má perche deuo in fatti esser Madre di tutte, mostrando sempre, & in ogn'occasione di hauerle in luogo d'amatissime Figlie, e nello stesso tempo non perdonando a fatica e diligenza, per mantenere intiera & illibata l' osseruanza della Regola e Constitutioni.

II. Per soddisfare all'obbligo del suo officio, è necessario, che habbia piena notitia e prattica delle stesse Constitutioni; perciò le haurá spesso alle mani, leggendole, e ruminandole in ogni lor parte, acciò possa più facilmente auuertire, quando non si osseruano; essendo che de' diffetti, che le Monache per sua colpa, o negligenza commettono, dourá essa darne conto auanti il Tribunale del giustissimo Giudice.

III. Non introdurrá, ne permetterá, che s'introducano nuoue vsanze nel Monastero, etiãdio buone e sante, senza prenderne il consenso delle Discrete, e la licenza del Superiore. Ma le nouitá di più importanza, come sarebbe, far fabrica di momento, ò far debiti notabili, douranno approuarsi dalla maggior parte del Capitolo, e poi proporsi al Superiore.

IV. Soprintenderà a tutte l' Officiali del Monastero, & inuigilerà, acciò soddisfacciano a' loro obli-

ghi,

ghi, & visiterá tal volta i'officine per vedere, come passino le cose.

V. Auuertirà, che le spese Communi siano regolate in modo, che non sopravanzino le rendite, & non sia poi il Monastero in necessità di fare debiti. Perció riuederà spesso il libro delle spese quotidiane, & attenderá, che la Procuratrice faccia le prouigioni a tempo, & co' debiti vantaggi. Sappi però, che non per questo deue permettere, che si tralasci il ragioneuole, con che la Communitá patisca. Perche si come l'aggrauarsi di debiti è cagione di molti danni spirituali, cosi lasciar mancare il necessario, non minore pregiuditio arreca alla religiosa Communitá & osseruanza. E con le inferme particolarmente deue mostrare liberalitá senza risparmio.

VI. Ogni trè mesi mostrerà alle Discrete vn conto sommario del riceuuto, e dello speso, & ogn'anno ne presenterá vn' intiero e compito al deputato dal Superiore; & á Protettori.

VII. Ogni quindici giorni almeno chiamerá á Consulta le Discrete per prender consiglio nelle cose, che alla giornata occorrono, & per sapere se vi è cosa alcuna circa l'osseruanza, che habbia bisogno di rimedio: e dará loro libertà, anzi le inuiterà, se hanno cosa da proporre per ben commune del Monastero, e particolare di ciascuna sorella; e nelle cose di importanza non si partirá dal parere della maggior parte dell'istesse.

VIII. A mãtenere, e promouere nelle altre l'osseruãza, e lo spirito, é mezzo efficacissimo, se la Superiora precederá tutte cõ l'esempio. Deue dũqne l'Abbadessa procurare di viuere in modo, che possa essere dalle suddite presa per Idea di perfetta Religiosa. Sia sempre, per quanto potrá

to potrà, nel Choro, nel Refettorio, & in tutte le Communità; non voglia esentione da' pesi e fatiche; mostri prontezza e gusto nell'andare all'Oratione, & ad altre funtioni spirituali; ricusi ogni particolarità in qualunque cosa, non accettando per se, se non quello, che si dà a tutte; sia humile, patiente, e caritatiua; a gli ordini de' Superiori vbbidisca con ogni esattezza e prontezza. Così seguirá, che l'altre, considerandola, lodino Dio, e si accendino a sempre auuanzarsi nello studio della perfettione e santità.

IX. Nell'auuisare e correggere gli altrui mãcamenti, non si lasci dominare da zelo indiscreto: má senza mostrare alteratione d'animo, castighi chi lo merita, mischiando nell'istesso tempo con la seueritá la dolcezza, acciò chi riceue la riprensione e penitenza, conosca venirle non dalla passione della Superiora, má da' proprij demeriti. E questa tranquillitá d'animo mostri ancor più con le minori, come con le Conuerse.

X. Si guardi da ogni partialitá, che troppo disdice a chi è Madre commune di tutte; fugga ancora la familiarità, e particolare amicitia più con l'vna, che con l'altra, mostrando verso tutte lo stess' affetto.

XI. Procuri con ogni studio la pace, e buona corrispondenza trà le Sorelle, leuata via, per quanto potrà, ogni radice di disunione; e quando s'accorgerà che alcuna ne cominci a pullulare, cerchi subito di spiantarla, valendosi de gli auuisi priuati, & etiamdio de' publici in Capitolo: ne sopporti alcuna parola pungitiua trà le Sorelle, ancorche leggiera, che subito non la castighi; valendo assai alla commune carità il rispettarsi l'vna l'altra, e'l non vscire in parola, o fatto alcuno, che possa offendere.

XII. Tratti con tutte con piaceuolezza, e quando ricorrono per qualche cosa, le riceua con faccia allegra, mostrando viscere di carità, e dando a tutte animo nelle loro necessitá di sicuramente manifestarle.

XIII. Stará auuertita, che ne'giorni stabiliti dalle Constitutioni nessuna lasci la Santissima Communione, e che per quanto si puó, la prendano tutte insieme; si perche ogn'vna, alla vista dell'altrui diuotione, accresca la sua, si anco per non hauer tãte volte ad aprire il finestrino con disturbo dell'altre sue occupationi.

XIV. Non sarà facile in concedere alle Monache orationi, ó penitenze più dell'ordinarie stabilite dalle Constitutioni, acciò troppo aggrauate non perdino la sanitá, e non si inhabilitino alle communi osseruanze.

XV. Habbia per bene di esser'auuisata, quando in alcuna cosa mancasse, e particolarmente dalla Vicaria, e dalle Discrete. Má auuertano altresi queste di far la carità con la douuta riuerenza; e sarà ottimo consiglio se tanto esse, come tutte l'altre, quando stimassero necessario auuisarla, nol facciano immeditamente, ma per mezzo del Confessore, acciò cosí il rispetto, che le deuono, come a Superiora, si mantenga piú illibato: Má se il mancamento dell'istessa fosse notabile, e l'opra del Confessore non giouasse, douranno con biglietto, ò in altra maniera farne consapeuole il Superiore.

XVI. L'officio dell'Abbadessa dura vn'anno, quale finito deue rinunciarlo. Puó nondimeno il Superiore confermarla per vn'altr'anno, se intenderá dalle Sorelle, che si sia portata bene nel primo. Finito il secondo anno, douerà per due anni vacare dall'officio di Abbadessa, e di Vicaria.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Dell'Officio della Vicaria.

I. DOppo l'Abbadessa il primo luogo nel Monastero tiene la Vicaria, la quale come Superiora ancor' essa (benche all' Abbadessa subordinata) deue esser da tutte l' altre vbbidita e riuerita.

II. Hà per officio d' aiutare l'Abbadessa nel gouerno in tutto quello, che a lei cõmanderà. Perciò dourá esserle vbbidiente, & in tutte le cose mostrare lo stesso sentimento con lei con vera subordinatione. Dourà ancora esser' esempio di virtù a tutte nell' osseruanza della Regola, Constitutioni, & Ordini de' Superiori, già che le tocca d'inuigilare che le altre gl'osseruino.

III. Hauerá cura particolare, che le funtioni del Choro si facciano a' tempi prescritti, e con la grauità e decoro, che si conuiene; che tutte vi stiano, mentre, si dicono i diuini officij, compostamente; che si osserui rigoroso silentio; che (o si cantino, o si dicano senza canto) non si corra troppo velocemente, má si facciano le sue pause; e noterá quelle, che mancano, per auuisarne l'Abbadessa.

IV. Procurerá, di trouarsi sempre alle funtioni della Communitá, e particolarmente quando l' Abbadessa non può interuenirui. Hauerà anche la soprintendenza in tutto il resto, in assenza dell'istessa.

V. Satá Consultrice, insieme con le Discrete, dell' Abbadessa, & interuerrá in tutte le risolutioni, che da esse si faranno.

VI. Ogni sera visiterá le porte interiori del Monastero, se é serrato tutto quello, che si deue serrare; e farà che siano portate in camera dell' Abbadessa quelle chiaui, che vi si deuono portare, come commandano le Constitutioni:

VII. Non può alterare cosa, benche minima di quelle, che sono ordinate dalle Constitutioni, ó fossero commandate dall'Abbadessa: potrà ben si auuisare, e riprendere quelle, che non le adempissero; ma vsi in ciò caritá e prudenza.

VIII. Se vedrà, che l'Abbadessa manchi in qualche cosa, e le parrà di poterla, senza disgusto, auuisare, lo faccia: má si gouerni in questo con cautela e riuerenza; & in dubbio, si vaglia del mezzo del Confessore.

IX. L'officio della Vicaria dura vn' anno, dopo il quale può esser confermata per vn'altr' anno: má passati i due anni deue vacare dall'istess'officio per altri due.

CAPITOLO VII.

Dell' Officio delle Discrete.

L'Officio delle Discrete è aiutare col consiglio l'Abbadessa nel buon gouerno del Monastero.

II. Si eleggerāno delle più esēplari del Monastero, e delle più prudenti e zelanti del nostro instituto; acciò di pari, e col buon consiglio, e con l' esempio aiutino alla Religiosa osseruanza, & al buon gouerno.

III. Siano modeste, e sincere nel dir il loro parere, e procurino di non lasciarsi dominare da passioni

disordinate ; o portate da rispetti humani. A' proprij sensi non si attacchino troppo ostinatamente, ne si turbino, o mormorino, quando il lor consiglio non sarà abbracciato.

IV. Non solo douranno dare il consiglio, quando saranno interrogate, ma ancora non dimandate, quando occorrerà loro cosa di momento, potranno e douranno proporla alla Consulta. Perció staranno auuertite all' attioni dello Sorelle, e se s' introduce qualche rilassatione, o qualche abuso, per poterlo ricordare; e se si accorgessero, che l'Abbadessa, in porui rimedio, trascurasse, se l' inconueniēte sarà notabile, ne auuiseranno il Superiore con biglietto segretamente.

V. Deuono tener segreto tutto quello, che in Consulta si tratta, non solo tacendo la cosa stessa, ma ne anche manifestando, di qual parere siano state l'altre Discrete.

VI. Non saranno manco di quattro, compresaui la Vicaria, ne più di sei. Il loro officio durerà vn'anno, má potranno esser confermate per vn' altro, e per più, se così parrá al Superiore.

VII. Non potranno esser due Sorelle Discrete insieme nell'istesso tempo.

VIII. Prima di comineiare la Consulta, e nel finirla, si diranno l' Orationi, che sono scritte nel nostro Rituale.

CAPI

CAPITOLO VIII.

Dell'Officio dell' Ascoltatrici.

I. LEgrati per le quali, come per finestre, suole bene spesso entrare la morte ne' Monasteri delle Vergini Consacrate à Dio, sono, secondo il nostro instituto, per quanto si può, tenute chiuse; perche habbiamo stimato esser questo il modo più sicuro di custodirle. Ma perche la necessità, e conuenienza ci obbliga taluolta ad aprirle, per far questo cō più cautela, si mettono, come alla custodia loro l'Ascoltatrici; l'officio, delle quali è ogni volta, che si aprono, assistere a quelle Sorelle, che per concessione delle nostre Constitutioni possono parlare a'parenti ne'tempi, e modi prescritti.

II. Doueranno per tanto elegersi a questo due di approuata bontà, le quali con diligenza assistano a gli officij loro.

III. E perche a' parenti si può parlare a grati aperte, auuertiranno di assistere in modo, che non possano esser viste da'secolari.

IV. Sentiranno ciò, che si dice, e benche si debba credere, che quei secolari, i quali verranno per parlare con parenti di si stretto grado, non introdurranno ragionamenti disdiceuoli a Religiose: nondimeno perche trá molti può trouarsi alcuno poco auueduto, il quale esca in discorsi profani, quando ciò auuenisse, sará cura dell'istesse Ascoltatrici procurare cō bassa voce cō la Sorella, che parla, che prontamente l'interrompa; e se non ne

seguisse

ſeguiſſe l'effetto, ne auuiſino l'Abbadeſſa; la quale dourà ſeriamente correggere la Sorella, è poi, ò ella ſteſſa farne far le querele a' parenti, ſe commodamente potrà, ó auuiſarne il Superiore, acciò vi rimedij nell'auuenire.

V. Non potrà aſſiſtere per Aſcoltatrice alla Monaca, che parla, quella, che le ſarà parente in primo, ò in ſecondo grado.

CAPITOLO IX.

Dell'Vfficio delle Ruotare.

I. LE Ruotare, ò ſia Curlere ſaranno trè. Vna di eſſe à vicēda vna ſettimana ſará Aſcoltatrice del Curlo. Di queſta l'officio ſarà aſſiſtere la ſua ſettimana all'iſteſſo Curlo, quando ſi aprirá, acciò, quando vna delle Curlere và a portar' ambaſciata all'Abbadeſſa, l'altra, che reſta, poſſa riſpōdere a chi chiama, non trouandoſi ſola.

II. Non dourá per ordinario in detta ſettimana riſpondere a'foraſtieri, má ſolo ſentire, quando l'altre riſpondono. E perche può auuenire, che tal volta non ſi troui per qualche accidente al Curlo, auuertano l'altre non eſſer lecito aprire e riſpondere, che non ſiano iui due inſieme, acciò ſi oſſerui puntualmente, che neſſuna parli da ſola a ſolo con foraſtieri.

III. L'altre due haueranno cura di riſpondere al Curlo, e di portare all'Abbadeſſa l'ambaſciate, e di far altro, che richiede il loro officio. Nel fare l'ambaſciate, e nel reſto, che occorreſſe, ripartino le fatiche, facendo à vicenda in modo, che ogn'una habbia il ſuo peſo, e'l ſuo ripoſo.

Ten-

IV. Tengano la Ruota ſempre ſerrata cōn chiaue, fuor che quando il biſogno vuole, che s'apra.

V. Nel riſpondere a chi chiama, ſiano ſpedite, è quanto ſarà poſſibile, breuemente ſi sbrighino; ne ammettano lunghi & inutili ragionamenti, e diſcorſi, che per lo più, poco giouano, e molto nocumento arrecano. Moſtrino però nel riſpondere patienza e corteſia Religioſa, e procurino di mandare quelli, che vengono, edificati e contenti.

VI. Non chiameranno alcuna, benche dimandata da'proprij Padre, ò Madre, che prima non n' habbiano eſpreſſa licenza dall'Abbadeſſa, la quale non la dará, ſe non per qualche vrgenza, e per Padre, ò Madre, ò in mācamento di Padre, per qualche Fratello, ò Zio primo, che ſia in luogo di Padre; e tal parlare ſia breue, acciò non ſi faccia al Curlo quello, che non ſi concede di fare alle grati.

VII. Non porteranno ambaſciate nel tempo, che ſi fá l'oratione, ò l'eſame, ò che ſi recita l'Offitio in Choro, ò che ſi fá il ſermone, ó che ſi ſtá dalle Monache in Refettorio, ſe non foſſe qualche vrgente neceſſità: ma potranno con piaceuolezza ſcuſare, ó dar dilatione, ſin che ſiano le ſopradette funtioni finite.

VIII. Qualunque lettera, o altra coſa, che ſia ſcritta, ó mandata a chi che ſia, ſi porti prima all'Abbadeſſa, la quale, viſto il tutto, farà, quello, che *in Domino* giudicherá; ne ſarà lecito alle Curlere paleſare ciò, che è venuto. Má ſe la lettera ſará ſtata dall'Abbadeſſa ritenuta, e la Curlera la manifesterá, ſarà grauemente punita alla forma delle Conſtitutioni. Le lettere, che vengono dal Superiore ſaranno date immediatamente a chi vanno.

IX. Ne pure permetteranno, che coſa alcuna, o ſcrit-

ſcrittura, ó lettera, o qualunque benche minimo polizzino eſca dal Curlo, che non l'habbiano immediatamente dall'Abbadeſſa riceuuto: eccetto ſe foſſero lettere, o biglietti per lo Superiore, al quale può ciaſcuna ſcriuere liberamente, ne dourá moſtrarlo all'Abbadeſſa.

X. Terranno ſegrete le ambaſciate venute per l'Abbadeſſa, o per altre Monache, e particolarmente ſe poteſſero apportare diſguſto; o l'Abbadeſſa, e quelle, alle quali foſſero venute, nõ haueſſero a caro, che ſi ſapeſſero. Le nuoue del ſecolo ancora, che poſſono apportare diſtrattioni, non le raccontino in caſa, ma ſol quelle, che poſſono dare conſolatione & aiuto all'anima.

XI. Perche l'otio, origine d'ogni male, non habbia in loro luogo, procurerãno ne'tempi, ne'quali le occupationi dell'vfficio lo permettono, di trattenerſi vtilmẽte, ó in coſe Spirituali, o eſteriori. A tal fine ſarà nella ſtanza della Ruota vn'inginochiatoio con vn'imagine del Signore, o della B. Vergine, o di qualche Santo, e dentro vi ſi terrà vn Breuiario, e qualche libro ſpirituale. Vi ſará anche vn'armario, o caſſetta dà metterui ciò, che fa di meſtiere per cucire, o per far' altro lauoro:

XII. Nel diſtribuire la limoſina, che il Monaſtero potrá fare, prendano l'ordine dall'Abbadeſſa, come, et á chi la deuon fare, e ſarà accertato, che ſi facci a vna liſta di quelli, a'quali ſi dourà dare, quali procureranno di conoſcere per non eſſere ingannate. Gl'altri poueri con parole manſuete e piaceuoli manderanno in pace.

CAPITOLO X.

Dell'Officio delle Portinare.

I. L'Officio delle Portinare è de'piú importanti del Monaſtero, e ſi dourà dare à due di matura età, e delle più antiane.

II. La maggiore di eſſe terrà vna delle due chiaui della porta ſempre appreſſo di ſe (che l'altra deuè tenerſi dall'Abbadeſſa, come ſi è detto ſopra nel Capitolo nono della Parte ſeconda) ne mai la fiderà ad altra, e la ſera la porterá nella cella dell'Abbadeſſa.

III. Quando ſi aprirà la porta, vi ſaranno ſempre tutte due con la faccia coperta.

IV. Nell'introdurre foraſtieri dentro la Clauſura oſſeruino ciò, che ſi preſcriue nel detto Capitolo nono della Parte ſecōda, e prima d'introdurli diano ſegno col campanello, acciò le Monache ſi ritirino, e compariſcano le Diſcrete deputate ad accompagnare inſieme con l'Abbadeſſa, ò Vicaria.

V. Non apriranno mai la porta, ſe non per vrgente neceſſità, e per riceuer dentro quelle coſe, che non poſſono entrare per la Ruota: e quando douranno entrare beſtie da carico, ſi facciano paſſare per luoghi, per quanto ſarà poſſibile, ſeparati dalla viſta delle Monache;

VI. Stiano auuertite, che gli huomini manuali introdotti per gli lauori, che di neceſſità occorreſſero, nell'vſcire non portino naſcoſtamente biglietti, o altro; e ſe di ció ſi accorgeranno, ne diano ſubito auuiſo all'Abbadeſſa, acciò ſi chiariſca, e vi rimedij.

CAPI-

CAPITOLO XI.

Dell' Officio delle Sagristane.

I. ALl' officio di Sagristane si eleggeranno trè: vna delle quali, che sarà la maggiore, sia delle antiche, è di sperimentata virtù.

II. Hauranno cura di custodire le cose della Chiesa, come paramenti, biancarie, argenti, e tutto il resto, e di somministrarle a' suoi tempi, e di farsele dopo restituire.

III. Pongano studio particolare in tenerle pulite e nette, & in racconciarle subito, che è bisogno, non perdonando a fatica: & habbiano *i* suoi armarij e casse, dentro le quali ordinatamente le conseruino.

IV. Alle stesse tocca suonare le campane per gl'Officij, e Messe a' tempi debiti: & acciò questo possano con più esattezza & ordine eseguire, si noteranno in vna tauoletta distintamente le hore per tutte le stagioni dell'anno, quando si hauerá a suonare, e cominciare si il Matutino di notte, come tutte l' altre Hore del giorno, Vespro, e Compieta. Questa tauoletta si terrá nel Choro, & vna copia di essa nella Sagristia interiore, acció possano prontamente vederla, & a quella conformarsi.

V. La cura di suonare anderà trá loro in giro vna settimana per ciascuna. Quella, alla quale toccherà secondo l'ordine della settimana, terrá nella sua cella vno suegliatoio per potere di notte destarsi all' hora di dare il primo segno di Matutino: quale suonato anderà per lo Dormitorio leggiermẽte battẽdo alle porte delle celle, cõ

qualche ſtromento per iſuegliare le Sorelle. Poi anderá in Choro a preparare i lumi neceſſarij, dando tẽpo in tãto, che ſi poſſano veſtire e sbrigare, e ſuonerá il ſecõdo. Ne' giorni ordinarij al *Benedictus* dell' Officio della B. Vergine ſi dará ſegno con vna picola campanella (la quale ſtará attaccata alla porta del Choro) che ſi comincia l'officio grande; e lo ſteſſo ſi farà il dopo deſinare al *Magnificat* pure dell'officio della B. Vergine. Ma ne'giorni ſolenni, e di feſte doppie ſi ſuonerà il terzo cõ la cãpana ordinaria.

VI. Finita l'Oratione della mattina, ſi dará vn tocco con la campana, e poi all'hora, che ſará notata nella tauoletta, ſuonerà Prima, e mentre che nel Choro ſi dirà, hauerãno pẽſiero di apparecchiare il biſogneuole per la celebratione della Santa Meſſa.

VII. La chiaue della Ruota della Chieſa ſi cuſtodirà dalla Sagriſtana maggiore, la quale nõ l'aprirà, ſe non per biſogno di dar fuori qualche coſa per ſeruitio della Chieſa. Quando conuerrá a tal fine dire alcuna coſa al Chierico, ſia con breuitá di parole, e con religioſitá, che dia edificatione. Non permetterà, che alcuna per eſſa Ruota parli a chi che ſia, o che paſſi biglietto, o altro.

VIII. Ne'giorni di Communione haueranno penſiero, che ſi apparecchi il fineſtrino accommodandoui di fuora due lumi, acciò ſi accendino nel tempo di Communicarſi. Metteranno ancora nella ſtanza interiore vn tauolino coperto con touaglie, e ſopraui due bicchieri con acqua, e ſuoi fazzoletti per prender l'ablutione.

IX. Haueranno cura, che la Chieſa ſia a'ſuoi tempi ſcopata e pulita, e che terminati i diuini Officij ſi chiuda; e ſi faranno dar dentro la chiaue, la quale inſieme con quella della Ruota ſará riposta nella cella dell'Abbadeſſa.

Ne

X. Ne'giorni folēni procureranno, che la Chiefa, e gl' Altari habbiano gl'apparati, più cōfaceuoli alla folennitá, che fi poffa. Ne fi permetterà mai, che nella noftra Chiefa fi facciano mufiche da'fecolari.

XI. Hauranno in vn libro l' Inuentario di tutta la fupellettile appartenente alla fagriftia, qual libro fi terrá nella fteffa fagriftia ferrato in vn armario. Hauerá quefto libro molti fogli bianchi, ne'quali fi noterá con diftintione & ordine ciò, che fi vá di nuouo aggiūngēdo: e perche qualche cofa ancora per la troppa vecchiezza fi anderá difufando, alla fteffa cofa fcritta prima nel libro, fi fará alla margine vna nota, acciò apparifca, che non vi'è più. Quefto libro fará dalle Sagriftane, che finifcono, dato alle nuoue, alle quali in prefenza dell'Abbadeffa fi confegnerà, ad vna ad vna, tutta la fupellettile, fecondo che fará notata nell' Inuentario.

XII. Se il Monaftero prenderà oblighi di far celebrar Meffe, o Annuali, fi faranno quefti notare in vna tauoletta con efpreffione del mefe, e giorno, nel quale fi deuono celebrare. Ciò fi potrà fare in quefto modo.

A di di vna Meßa per l' anima di N. per vn legato fatto al Monaftero di lir. 100. annue, come consta per testamento dell' isteßo, rogato dal Notaro a'di dell'anno.

Et auuertiranno le Sagriftane, che tutto puntualmente fi efeguifca: il che acció refti più alla memoria, detta tauoletta fi terrà efpofta nella Sagriftia interiore, e del contenuto in effa fi terrá nota a parte, acciò per cafo alcuno non fi fmarifca: fe nel giorno fteffo cadeffe la Domenica, ò altra fefta folenne, fi faccino dette Meffe, & Annuali celebrare anticipatamente.

XIII. Quando alla Sagriftia mancherà qualche

cofa,

coſa, n'auuiſino l'Abbadeſſa, acciò proueda, & in neſſu-
na maniera ſi facciano dar denari da'ſecolari per ſpéderli
eſſe ſteſſe: má ſe verrà qualche limoſina, la conſegneran-
no ſubito alla ſteſ' Abbadeſſa, con dirle, a qual fine è
ſtata data, la quale non potrá impiegarla in altro.

CAPITOLO XII.

Dell' Officio della Scrittora.

I. I Libri, e ſcritture publiche del Monaſtero de-
uono eſſer con diligenza cuſtodite per le oc-
caſioni, che poſſono ſucedere. Perciò ſi aſ-
ſegnerá a queſta cura vna Sorella, la quale
ſappia ſcriuere bene, e come ſi ſogliono le ſcritture cõſer-
uare; e ſia ſegreta e fedele in cuſtodire ciò, che le ſará
dato in conſegna.

II. Hauerà vna ſtanza, che ſi chiamerà Archiuio,
dentro la quale, e ne gli armarij perciò fatti, riporrà le
ſcritture publiche del Monaſtero ordinatamente, e con
diſtintione, acciò ſi poſſano con facilità trouare. Queſta
ſtanza, o vogliamo dire Archiuio, ſtará ſempre ſerrato cõ
due chiaui trà ſe diuerſe, vna delle quali terrà appreſſo di
ſe l'Abbadeſſa, e l'altra la Scrittora.

III. In queſta ſteſſa ſtanza hauerá più libri. In vno
di eſſi regiſtrerá tutte le lettere capitolari, e della conſul-
ta, che ſi manderanno fuori a nome commune. E quando
di dette lettere ſi hauerá la riſpoſta, ſi conſeruerá in vn'ar-
mario pure a ciò aſſegnato, e nell'iſteſſo libro alla margi-
ne della lettera regiſtrataui noterà coſi. *Si hebbe riſpoſta ſotto il di come dalla lettera, che ſta in filo al numero.*

In vn'

IV. In vn'altro libro noterá il nome, e cognome di tutte le Monache con nota distinta dell'anno, mese, e giorno del loro ingresso, e ciò farà così. *1656. alli Maggio. N. figlia di N. d'anni di età, fatto con licenza del Superiore il solito Capitolo con numero di voti bastanti fù accettata. Entrò nel Monastero per Monacarsi il dì di & il giorno riceuè l'habito per mano della Reuerenda Madre N. Abbadessa, stando alle grati nella Chiesa esteriore il Nostro Superiore, seruata la forma, e le solite cerimonie, e le fù posto nome Suor N., essendosi prima fatta la promessa della dote dà N. come consta per instromento rogato per lo Notaro N. sotto li di*

V. Quando poi farà la professione, noterá nell'istesso, o in altro libro distinto in questo modo. *1656. a dì Maggio. Suor N. fece la sua solenne professione in mano del nostro Superiore, essendosi fatto prima il deposito della dote nel Cartulario & essendo preceduto il Capitolo con la licenza del Superiore, quale sta infilata num. e dell' accettatione capitolarmente fatta con bastante numero de' voti ne consta nel libro de gli atti capitolari, foglio.*

VI. In oltre in vn'altro libro noterá le attioni capitolari, come le elettioni dell'Abbadessa, e delle altre Officiali, e le accettationi delle figlie all'habito, & alla professione. L'elettione dell'Abbadessa si noterà così. *1656. alli di congregato il Capitolo di tutte le Sorelle Vocali in numero alla presenza del Superiore, che v'interuenne, stando alle grati della Chiesa esteriore, fù legitimamente eletta in Abbadessa di questo Monastero la R. Madre Suor*

L'ele-

L'elettione dell'altre Officiali maggiori, che si fá dal Capitolo, si noterá nell'istesso modo, mutato il nome d'Abbadessa nell'altro proprio di ciascuno Officio.

VII. Noterá nell'istesso libro l'accettatione Capitolare di ciascuna figlia, tanto all'habito, quanto alla professione, nel modo seguente. 1656. *alli di congregato tutto il Capitolo di questo Monastero con licenza del nostro Superiore, e d'ordine della R. Madre N. Abbadessa fù proposta per esser accettata all'habito (ò ammessa alla professione (N. figlia di N. (ò Suor N. figlia di N.), e fatta la ballottatione alla forma del Concilio fù accettata, (ò fu ammessa) con voti fauoreuoli bastanti, essendo le Monache vocali congregate in num. di*

VIII. In vn'altro libro registrerà tutte le licenze, che di giorno in giorno si ottengono dal Superiore.

IX. A lei toccherá, quando le sará ordinato dall'Abbadessa, scriuere le lettere communi, che si haueranno a mandar fuori, portandole poi, perche siano sottoscritte dalla stess' Abbadessa.

X. Hauerá anche cura di tenere in vna stanza á ciò destinata, e distinta dall'Archiuio, calamari, carta, penne, e tutto ciò, che bisogna per iscriuere, acciò le Monache, quando douranno farlo, vi trouino commoditá; E questa stanza di giorno terrá sempre aperta, e di notte sempre serrata. In essa anderanno le Monache, che con licenza dell'Abbadessa, vorranno scriuere qualche cosa; ne si permetterá loro, che fuori di essa stanza il faccino, o che tengano calamari, o altro per iscriuere nelle proprie camere. Si eccettuano però quelle Officiali, che ne'luoghi de loro Officij per essercitarli ne han bisogno. Per le Nouitie vi sarà luogo da scriuere appartato da quello delle Professe.

CAPI-

CAPITOLO XIII.

Dell' Officio della Procuratrice.

I. A Queſto Officio ſi dourá ſcieglier perſona, la quale ſia capace di maneggiar denari, di far conti, e di ſcriuere a libro.

II. Hauerà cura d' ogni coſa temporale toccante al Monaſtero, e di far le prouigioni toccanti al vitto e veſtito, le quali auuertirá di fare a' ſuoi tempi, acciò poſſa trouarui i ſuoi vantaggi; e procurerá, che ſiano di buona qualità, maſſime quelle del vitto, acciò non ſiano di nocumẽto alla ſanità delle Sorelle, pouere sì, ma Spoſe di Chriſto.

III. Nel fare le ſpeſe ſi ordinarie, come ſtraordinarie dipenderà in tutto e per tutto dal volere dell' Abbadeſſa, e ſi come l'ordinarie, quando non habbia ordine in contrario, potrá fare da ſe ſecondo il conſueto: così nelle ſtraordinarie non potrá paſſare oltre la ſomma di quattro, ò ſei lire ſenza il conſenſo dell'iſteſſa.

IV. Douerá interuenire alle conſulte, nelle quali ſi tratterà di coſe concernenti al ſuo Officio.

V. Dará conto all'Abbadeſſa in preſenza della Vicaria ogni meſe di quello, che hauerà ſpeſo.

VI. Hauendo a trattare con ſecolari per occaſione del ſuo officio, hauerà ſempre l' Aſcoltatrice, e queſta potrá eſſer vna delle Diſcrete, o vna delle Ruotare.

VII. Quando hauerá per vſo di caſa fatta qualche compra, ciò, che hauerà preſo, conſegnerá all' Officia-

le, alla

le, alla quale ſpetta, come ſe ſarà robba da veſtire, alla Veſtiaria, ſe per la Sagriſtia, alla Sagriſtana, e così il reſto; ne poi potrà più pretendere ſopraintēdēza ſopra la robba conſegnata; má ſe vedeſſe, che le Officiali non la curano, o la ſcialacquano, ne auuiſi l'Abbadeſſa.

VIII. Terrà in camera quelli ſtromenti, che ſono neceſſarij all'eſercitio della ſua cura, come ſarebbe à dire, bilancie per peſar ciò, che compra, e leuar le occaſioni di fraudi, bilancie pure per peſar monete; & altri ſimili, douendo per obligo del ſuo officio ſchiuare, che il Monaſtero non ſia danneggiato.

IX. Hauerà i ſeguenti libri, cioè vno, nel quale ſcriuerà le ſpeſe cibarie d'ogni dì, notādo il giorno, nel quale fù fatta ciaſcuna ſpeſa; in vn altro noterá le ſpeſe ſtraordinarie, eſprimendo pure il giorno della ſpeſa.

X. In vn altro libro noterá il giorno, nel quale cominciano a correre gli alimenti delle Nouitie, e quanto và riceuendo da' parenti a conto degli ſteſſi alimenti; Ciò fará nella maniera ſeguente. Nella parte deſtra del foglio ſcriuerà il debito della Nouitia così:

1656. alli Maggio. lir.

N. figlia di N. deue Lir. 150. per lo primo ſemeſtre per gl'alimenti del ſuo Nouitiato cominciati queſto giorno, ch'è entrata nel Monaſtero, e per lei hà promeſſo N. *Lir.* 150.

Riceuendo poi li denari, noterá nella parte deſtra del foglio così:

1656. alli Maggio. Hauere Lir. 150. *pagate per mano di N. alla R. M. Abbadeſſa* *Lir.* 150.

XI. Vn'altro libro hauerà ben formato, nel quale noterá tutte l'entrate e rendite del Monaſtero in queſto modo nella parte deſtra.

1656. alli *Maggio* Monte

Monte di S. Bernardo deue lir. 340. valuta di scuti d'argento 50. à lir. 6. 16. sono per frutti di 816. simili per vn anno cominciato li Febraro 1656 lir. 340.

Riceuendo poi detti frutti, noterá nella parte sinistra il pagamento.

XII. Hauerá vn'altro libro, nel quale saranno notati in buona forma í capitali, e beni stabili, che il Monastero possiede. I capitali esprimerá, doue sono, quanto vagliano, e quanto rendono. Degli stabili noterà il luogo, o strada, doue sono posti co'loro confini, dá chi, e come, e con quanto furono acquistati. Questo libro lo conseruerà sempre nell'Archiuio, e vi anderà notando, quando vi sará l'ocasione, í nuoui acquisti, che si faranno dal Monastero.

XIII. Finalmente procurerà di far registrare in vn libro ben fatto la copia autentica de gli strumēti di tutti gli acquisti fatti, e che si faranno alla giornata dal Monastero, acció quando porterá il bisogno, s'habbiano tutti, e cō tenergli vniti insieme più difficilmēte si smarriscano.

CAPITOLO XIV.

Dell'Officio dell' Infermiere.

I. L'Esercitio di seruire a gl' Infermi é tanto gradito da Giesù nostro Signore, che lo mira & accetta, come fatto á se, e promette per esso eterno guiderdone. Questo, che si promette, à chiunque si faccia la seruitù, con assai piú larga mano si darà, á chi la farà alle Spose di Christo. Deuono dunque quelle, che á tale officio saranno elette,

essercitarlo con allegrezza di cuore, certe e sicure, che nel giorno del giuditio si dirá loro da Christo, *Quello che hauete fatto ad vna di queste mie minime, l' hauete fatto à me. Matt. 25.* Deuono mostrare gran caritá, e non minor patiẽza, e volentieri portar la fatica per amore di quello, che tanto fece, e con tanto trauaglio per cagion nostra.

II. Si eleggano perciò due Monache di buona sanitá e complessione, e per natura diligenti, puntuali, e sollecite ne gli officij, che fanno.

III. Subito elette anderanno á visitare l' inferme, se ve ne saranno, e si offeriranno pronte á seruirle in ogni tempo, pregandole, che liberamente dimandino ciò, che vogliono, e che quando non saranno seruite, le auuisino.

IV. Riceueranno poi dalle precedenti Infermiere, insieme con l'Inuentario, in consegna tutte le robbe, che per seruitio dell'Infermeria sono state prouiste, e ciò si farà alla presenza dell'Abbadessa.

V. Spesso si lascierãno vedere dall'inferme pronte a'loro bisogni, & accompagnando le parole con l' opere, con discretione e souauitá l'essorteranno á portar volentieri la Croce, che il Signore lor manda, per porgere occasione di merito.

VI. A i tempi, & hore opportune, cioè, ordinate dal Medico, somministreranno loro il cibo pure prescritto, il quale apparecchieranno con ogni possibile applicatione e diligenza; e non si lascino indurre per importune preghiere, che ne facessero l'inferme, à porger loro cos'alcuna da mangiare, o da beuere, oltre quello, ch'il Medico hauesse ordinato.

VII. Haueranno parimẽte cura delle Conualescẽti, e di quel-

e di quelle, che per indiſpoſitioni mangiano fuori del Refettorio commune. A queſte faranno, che vna delle Conuerſe à ció deputata faccia da mangiare; & auuertiranno, che ſia ſecondo il loro biſogno; e potranno fargliclo dare à tutte inſieme in vna ſtanza per ciò deſtinata, & immediatamente auanti l'hora commune dell'altre, di modo, che habbiano finito, quando ſuonerá la prima menſa, acciò chi ſerue loro, poſſa trouarſi pronta á mangiare con la Communità.

VIII. Nel dare ì medicamenti ſiano puntuali, & oſſeruino l'hore e regole preſcritte dal Medico; e per poter ciò più eſattamente eſequire, vna almeno di eſſe ſi trouerá con l'Abbadeſſa, ò con vna delle Diſcrete preſente, quando il Medico fará la viſita, o il Chirurgo verrá per qualche cura, e riceuerá gl'ordini, notandoli anche in carta, quando dubitaſſe, che poi l'vſciſſero dalla memoria.

IX. Habbiano cura della mõdezza tanto della perſona, come della camera dell'inferma, e per conſolatione e ricreatione di lei, con qualche ramo, e fiore adornino il tauolino, particolarmente quando le ſi douerá portare il Santiſſimo Sagramento.

X. In occaſione di graue malattia di alcuna ſtiano attente, quando biſognaſſe armarla de'Sagramenti, e ne domandino al Medico: & è ragione che, trattandoſi di Religioſe, con maggior'animo ſi preuengano le vltime hore, e ſia auuiſata l'inferma del ſuo pericolo ancora ſtando nel buon'eſſere della ſua mente. Mà non doueranno mai da ſe medeſime far l'annuntio. Perciò riferiſcano ció, che ſanno, fedelmente all'Abbadeſſa (ſe però ella già nol ſapeſſe) e l'Abbadeſſa, n'auuiſi il Confeſſore, al quale propriamẽte tocca di fare queſto pietoſo officio.

XI. Hauendosi l'inferma á confessare, sarà pensiero dell'Infermiere apparecchiare vna sedia vicino al letto, e posta in tal sito, che essendo il Confessore dentro, possa essere visto da quelle, che sono fuori: e douerá vna di esse Infermiere, insieme con l'Abbadessa, ò con vna delle Discrete stare in luogo, che possano vedere il Confessore, má non sentire quel, che dice.

XII. Hauendosi à ministrare il Santissimo Sagramento dell'Eucharistia all'inferma, ò per diuotione, o per Viatico, si osseruerà puntualmente quello, che stá notato nel nostro Rituale. L'istesso, si dice, quando passata alcuna Sorella á miglior vita, se l' haueranno à fare dalle nostre Sorelle l' esequie.

CAPITOLO XV.

Dell' Officio della Spetiara.

I. ACciò all' inferme sia più prontamente prouisto del necessario per curarle, e l'opera della misericordia, tanto raccomandata da Christo nostro Signore, sia esattamente adempiuta, si doueranno deputare alla cura della Spetieria domestica almeno due Sorelle, e, se il bisogno lo richiederá, anco trè, le quali tutte, o almeno vna d'esse, che sará la principale, habbia prattica di tale essercitio, e possa ammaestrar l'altre.

II. Per poter meglio accertare, habbiano i libri, da' quali possano esser'indirizzate, come il Calestano, l'Antidotario, il Mattiolo, e simili: benche sará meglio, che col consiglio del Medico si seruano di pochi e buoni, acciò

ciò dal vario dire di molti d' essi non si confondino.

III. Quando entreranno nell'officio, prendano da quelle, alle quali succedono, la consegna di tutti i mobili della Spetieria, e l'Inuentario d'essi; nel quale riconosceranno tutto ciò, che sarà loro consegnato, appuntando alla margine quello, che mancasse; e questo faranno alla presenza dell'Abbadessa. E nel tempo poi, che haueranno l'officio, notino diligentemente ciò, che si andasse aggiungendo, acciò nel fine possano fare l'intiera consegna d'ogni cosa alle Succeßore.

IV. Habbiano anche vn'altro libro, nel quale notino le prouigioni medicinali, secondo che di mano in mano saranno prouiste; esprimendo il giorno, nel quale l'haueranno riceuute. Basterà però notare le prouigioni più grosse, tralasciando le cose minute, che per qualche particolare inferma di commißione del Medico fuor d'ordine si prendessero.

V. Procureranno che la Spetieria sia ben prouista delle cose più necessarie, per quanto comporterà la nostra pouertà: e perciò quando bisognasse prouederla di qualche cosa, ne auuisino l'Abbadessa, e con sua licenza la Procuratrice.

VI. Tengano le cose Medicinali, se son liquide, ne' suoi vasi, e se nol sono, nelle scatole, distinte, e ben ordinate; & auuertano che i detti vasi siano puliti, e turati sì, che ciò, che vi è dentro non isuapori, e le scatole ben serrate, custodẽdo il tutto in modo, che da' sorci, o d'altri animali guasto non sia: e sopra ciascuno vaso, o scatola tengano la sua inscrittione à caratteri grandi, e ben formati, acciò si possano riconoscere.

VII. Habbiano ancora gli stromẽti bisogneuoli per l'esercitio della lor cura, come, sarebbe i mortaij, per pestar

ſtar l'herbe à ſuoi tempi, e farne le decottioni, il torchio per iſpremere dall' herbe il ſugo; i vaſi per conſeruarui le ſteſſe decottioni; le bilancie grandi e piccole per peſare le coſe medicinali; boccali, e caraffe, e qualunque altro ſtromento ſará di meſtiere al loro eſercitio; e terrãno tutte queſte coſe pulite a'ſuoi luoghi, per poter prontamente ſeruirſene poi alle occaſioni.

VIII. Nel tempo di fare i ſughi, infuſioni, & olij; ſiano ſollecite ad auuiſare la Procuratrice; perche proueda lo coſe neceſſarie, come herbe, fiori, & altro, eſprimẽdo d'ogni coſa la quantità, acciò le prouigioni e nõ ſiano ſcarſe, e non ſiano tanto abbondanti; che poi s'habbiano a gittare.

IX. Nel fare l' infuſioni habbiano auuertenza che ſiano tante, quante biſognano per tutte le volte, che ſi haueranno á mutare i ſiroppi. Ancora nel fare gl'elettuarij, e le pillole habbiano la mira, che tanta non ſia la copia, che poi ò pe'l caldo, o per la lunghezza del tempo non reſtino ò affatto inutili, ò poco efficaci.

X. Siano puntuali in oſſeruare gl'ordini del Medico, i quali procureranno, che ſiano dati in iſcritto, non fidandoſi della memoria. E per tal' effetto terrano nella ſteſſa Spetieria vn tauolino con ſopráui calamaro, e penna, & vn libro, nel quale poſſa ſcriuere ciò, che ordina. Terranno anco vna ſedia pronta, acciò poſſa commodamente ſcriuere ciò, che vuole. E quando haueŕa á ſcriuerui qualch'ordine, vi ſi trouerá ſempre preſente la Spetiara maggiore, per farſi dichiarare, ſe occorreſſe, qualche dubbio: ma quando eſſa non poteſſe eſſerui, vi ſi troui vna delle compagne in ſuo luogo.

XI. Vſino diligenza nel preparare le medicine, o ſiroppi, acciò ſiano pronti per l'hora aſſegnata dal Medico.

dico. E perche può spesso auuenire, che la stessa mattina più siroppi, o medicine siano ordinate, stiano attente, acciò nell'apparecchiarle non prendano qualch' errore con graue danno dell' ammalate. Perció auuertano a nõ prepararne nell'istesso tempo piú insieme, ma finiscano del tutto l'vna prima di cominciar l'altra, e finita che sia, la mettano nel suo vaso sopra il banco con l'inscrittione: *Per Suor N. da pigliare ad hore.* Compita questa, e posta al suo luogo, faranno la seconda nell'istesso modo: e poi la terza di mano in mano, schiuando con questo il pericolo di confondersi.

XII. Procurino l'istesse in persona di dare alle inferme le medicine, e nel darle vsino la diligenza & attentione, che la caritá ricerca. Ma quando per qualche impedimento non potessero ciò fare da se stesse, suppliranno in loro vece l' Infermiere, distinguendo dall' inscrittioni posteui, quale tocchi à ciascuna.

XIII. La Spetieria stará serrata sempre, fuor che quando vi sarãno dentro quelle, che n'hanno cura: e terrá la chiaue di essa la Spetiara maggiore; la quale peró potrà darla alle compagne, quando douessero in essa lauorare, & ella non vi potesse essere.

CAPITOLO XVI.

Dell'Officio della Prefetta del lauoro.

I. LA cura della Prefetta del lauoro sarà, distribuire alle Sorelle il lauorò, che ciascuna hauerà da fare nell'hore del giorno à ciò destinate, ò sia del necessario all'vso del Monastero, ò sia di quello, che da' Secolari verrá; e fatto che sia, restituirlo con prenderne la mercede.

II. Si eleggerá perſona non ſolo prattica de'lauori, má caritatiua e diſcreta, la quale e non traſcuri, & inſieme ſappia compattire à quelle, maſſime giouani, che per inhabilità, o per pigritia non faceſſero ció, che deuono.

III. Hauendo l'eſempio de'Santi, che con le proprie mani trauagliauano, e ſi procacciauano il viuere, non iſtimiamo diſdicente allo ſtato noſtro prender' á far lauori da'Secolari, e riceuere del noſtro trauaglio giuſta mercede, purche queſte eſterne occupationi non impediſcano l' hore deſtinate à gli eſercitij ſpirituali, el'guadagno, che ſe ne cauerà, non reſti in mano, o á diſpoſitione mai d'alcuna Monaca particolare, mà entri nella caſſa commune á beneficio del Monaſtero.

IV. La Prefetta dunque del lauorerio, á cui tocca prẽdere da'ſecolari i lauori, che porteranno, nel prẽderli, noterá nel libro, che hauerá per tal' effetto, nella parte deſtra del foglio, la quãtitá e qualità delle robbe, che riceue, e dà chi; & á nome di chi le riceue, peſãdo ãcora la robba sù la bilancia, per non prendere errore.

V. Quando poi reſtituirá i lauori finiti, e riceuerá il prezzo, noterá nell'iſteſſo libro nella parte ſiniſtra del medeſimo foglio il prezzo riceuuto per la robba ſteſſa lauorata e reſtituita. Il denaro, che le ſarà pagato, lo porterá ſubito all'Abbadeſſa, acciò 'l ripõga nella caſſa commune.

VI. Auuerta nell'eſiggere i prezzi da'ſecolari di trattare cõ edificatione, e di fuggire, per quanto ſi potrà, ogni contraſto, conuenendo à noi piú preſto cedere in qualche coſa del giuſto, che offendere in parte benche minima, i puſilli, che facilmente ſi ſcandalezzano.

VII. Hauerá cura che le Sorelle, quando partono dal lauorerio, laſcino la robba, che lauorano, ben accommodata, acció non vada à male, e'l Monaſtero non n' habbia danno.

CAPI-

CAPITOLO XVII.

Del Officio della Vestiaria.

I. ALla Vestiaria appartiene hauer cura di tutti i panni di lana, e di lino, che sono necessarij per vestire delle Sorelle, per gli loro letti, e per vso del Refettorio, e Cucina.

II. Terrà in vn libro inuentariato tutto ciò, che al suo officio si appartiene; nel qual libro anderá aggiungendo ció, che si farà di nuouo, & appuntando alla margine quello, che per vecchiezza si dismette. Questo Inuentario douerà ogni Vestiaria, quando finisce il suo officio, dare all'altra, che succederá, con la consegna di tutto quello, che in esso è notato.

III. Hauerà in suo aiuto due altre Sorelle, le quali l'aiutino particolarmente nel lauare gli honestini, fazzoletti, e bende, e nel tosare, e lauar le teste alle Monache, & in altro secondo il bisogno.

IV. Quando le Sorelle per la mu tatione della Stagione cãbiano gli habiti, comincierà subito la Vestiaria á riuedere, ricucire, e ripulire quelli, che se le restituiscono, e se v'è bisogno di farne de'nuoui, auuisarlo all'Abbadessa, acciò faccia prouedere, e resti ogni cosa accommodata per la seguente Stagione con soddisfattione di quelle, che gli hanno da vsare, e con risparmio del Monastero. Accommodati che siano, li conseruerá ordinatamente à suoi luoghi per la cõmune edificatione.

V. Fará che la Procuratrice a tempo proueda di filo, e d'altro, che è necessario per suo officio.

VI. Sarà diligente in portare ne'giorni soliti alla camera di ciascuna Sorella il bisogneuole per mutarsi; e

e poi la mattina seguente raccoglierá i panni brutti, che da tutte piegati si dourãno porre fuor della porta; e se alla porta di alcuna mancassero di esserui, glieli dimandi con modestia, e caritá, e se non si troueranno, ne auuisi l' Abbadessa, e noti al libro il mancamento insieme col giorno, nel quale seguì.

VII. Fará nota in vn libro, che perciò terrá, de' panni, che dà à lauare, e della quantità del sapone dato per lauarli. Nel riceuerli poi fará la ricognitione di essi, e li piegherá con diligenza, e riporrá ne' suoi luoghi ordinati e distinti.

VIII. Acciò possa distribuire alle Sorelle il necessario per vestire proportionato al dosso di ciascheduna; fará ne' panni vn segno distintiuo della grandezza, ó piccolezza sua, per lo quale possa conoscere chi è solita portarlo. E può ancora notarui il nome della Sorella, che suole vsarlo: purche questo non dia ragione alla detta Sorella di dirlo suo, e resti in libertá della santa Vbbidienza di poterglielo mutare.

IX Terrá preparati i Sciugatorij per quei giorni, ne'quali sogliono le Monache farsi lauare la testa, acciò habbiano commodità di farlo.

CAPITOLO XVIII.

Dell' Officio della Refettoriera.

I. ALla Refettoriera tocca di apparecchiare, e sparecchiare le tauole, e tener cura delle touaglie, touagliuoli, boccali, saliere, cucchiari, coltelli, e forcine.

II. Farà, che tutte queste cose siano pulite e nette, e che all' hore debite siano disposte a' suoi luoghi, e finita la tauola si ripongano ordinatamente ne' luoghi, doue si conseruano, e le tauole restino decentemente sbrigate.

III. Terrà il lauatore delle mani prouisto d' acqua, e pulito, et i sciugatorij a' suoi luoghi netti e ben' aggiustati, e li muterà quando è bisogno; & i candelieri con le lucerne accommodate ne' tempi, quando ci vorrà lume per mangiare.

IV. Muterá le touaglie ogni settimana, & insieme i touagliuoli. Questi procurerà che restino in modo distribuiti, che ad ogn' vna tocchi sempre di vsare lo stesso, facendoui qualche segno per poterli distinguere.

V. Darà alle sue hore con la campanella il primo segno della mẽsa: auuertendo però, che in cucina siano le cose disposte, e doppo vn quarto d' hora, dará il secondo; e nel tempo trà il primo, e secondo segno metterá l'acqua ne' boccali, e s' altro è necessario per la mensa.

VI. Prenderà dalla Vicaria la lista di quelle, che hanno a leggere, sia alla prima, e sia alla seconda mensa, ogn' vna la sua settimana, chiara, e distintamente scritta in modo, ch' ogn' vna la possa intendere; la terrà in vna tauoletta esposta nel publico lauamani, acciò ch' ogn' vna possa in quella leggere à vicenda, e prontamente compire.

VII. Finita la prima mensa, & accommodate le tauole per la seconda, darà il segno per quelle, che legitimamente impedite, non haranno potuto trouarsi alla prima; e non dourà alcuna più oltre differire il desinare, ó la cena.

VIII. Doppo la prima mensa lascierà passare vn' hora

hora intiera, che è quella della ricreatione; la qual finita, nè dará il ſegno con la campanella.

IX. Haurá l'Inuentario di tutte le robbe per vſo del Refettorio in vn libro, il quale, finito l'officio, dará alla Succeſſora, facendole la conſegna alla preſenza dell'Abbadeſſa di tutto, ſecondo che in quello ſtá notato; & ogni Sabbato riceuerá in conſegna dalla Veſtiaria la biancaria netta per l'vſo della ſeguente ſettimana, la quale poi, finita la detta ſettimana, dourà reſtituire.

X. Fuori dell'hore di deſinare, e di cena, e quando non ha da apparecchiare, terrá ſerrato il Refettorio, e la chiaue preſſo di ſe: aperte però prima le fineſtre di eſſo, perche eſali, e non vi reſti cattiuo odore.

CAPITOLO XIX.

Dell'Officio della Cantinara.

I. LA Cantinara hauerá cura della cantina, e di mettere il vino in tauola a'ſuoi tempi, e di raccogher l'auuanzato, e conſeruarlo.

II. Hauerà diligente cura delle botti, & a' ſuoi tempi ricorderà all' Abbadeſſa, perche s'introduca con la douuta licenza, chi le laui, le alzi, le riueda, e faccia intorno ad eſſe altro, che s'há da fare.

III. Terrà nella ſteſſa Cantina altri vaſi, e concoline per mettere ſotto le botti, e raccogliere in eſſe ciò, che ſpandeſſero, acciò niente vada a male; e quello che in eſſe ſi raccoglierà, metterà in vna botticella, che a queſto effetto hauerà nella Cantina per poi farne aceto. Nelle ſteſſe botticelle metterà il fondaccio,

che dal

che del vino auuanza nelle botti, per farne il medeſimo.

IV. Quando ſtarà per finire la prouigione del vino, n' auuiſerá l'Abbadeſſa, acciò dia ordine per comprarne. Ne mai metterà a mano nuoua botte ſenza licenza della ſteſſa, la quale perciò farà auuiſata, quando quella, che è a mano, ſta per finire.

V. Terrá la Cantina netta da ogni immonditia, ſcopandola, quando è biſogno, e leuando via la ſcopatura, acciò nell' humiditá non marciſca.

VI. Quando ſuonerà il primo ſegno della menſa mattina é ſera, cauerá il vino, e lo porterà in Refettorio, e lo compartirà con giuſta miſura in tutti i boccali, che ſaran poſti in tauola, & auertirá, che la quantitá in ciaſcuno ſia ragioneuole, acciò e non facilmente ne manchi, e non troppo n' auuanzi. Finita la menſa poi lo raccoglierá e conſeruerà in vn vaſo ben coperto, e'l metterà in Cantina, per darlo l'altra volta manco ſuanito, che ſia poſſibile.

VII. Ne'tempi di caldo potrá, qualche hora prima della tauola, cauare il vino, e ſerratolo in bottiglia di ſtagno prouiſta a queſto effetto, calarlo nel pozzo, perche pigli qualche maggior rinfreſco. Ma ſia auuertita, che ſia ben chiuſa la detta bottiglia, perche, ſpandendoſi il vino, l'acqua non ſi guaſti:

VIII. Terrá vn libro, nel quale noterà il vino, che riceuerà in Cantina, e'l giorno, nel quale lo riceuerá. Noterauui di più il giorno, nel quale metterà le botti à mano.

CAPI-

CAPITOLO XX.

Dell'Officio della Dispensiera.

I. APpartiene alla Dispensiera la cura di riceuere, conseruare, e distribuire il pane, l'olio, frutti, candele, formaggi, e cose simili, e di soprintendere, perche la Cuciniera faccia bene l'officio suo di preparare il cibo per le Sorelle bene stagionato, & a'tempi debiti.

II. Acciò possa meglio esercitarla, se le darà dall'Abbadessa l'aiuto d'vna compagna.

III. Hauerá soprintēdenza, quādo dalle Sorelle si farà il pane, sōministrando loro la farina perciò necessaria. Quando sará fatto il pane, essa lo fará portare dalle Sorelle Conuerse al luogo dissegnato tra le due porte, e lo consegnerá al Fornaro secolare, numerandoglielo prima: e poi quando sará cotto, dall'istesso lo riceuerá nel medesimo luogo pure numerandolo, acciò si ripari alle fraudi. Tutto questo, tanto la consegna, come la riceuuta, si fará da lei alla presenza di vna delle Portinaie, o Discrete.

IV. Sōministrerà alla Cucina ciò, che fà di mestiere per far da māgiare, & auuertirá, che tutto vada in buon'vso, e dalla Cuciniera non si scialacqui. Ancora prouederá al Refettorio di quello, che deue andare in tauola immediatamente dalla Dispensa.

V. Soprastará alla Cuciniera, quando partirà il mangiare per mandarlo in tauola, e procurerá che vgualmente

mente ad ogn' vna si mandi la sua parte senza far differenza, per quanto sará possibile.

VI. A' tempi debiti, & anticipatamente ancora, per più vãtaggio del Monastero, ricorderá all'Abbadessa, & alla Procuratrice di fare le sue prouigioni all'ingrosso per tutto l'anno, come di olio, vino, formaggio, e cose simili, & ancora di prouedere il necessario per l'Auuẽto, e la Quaresima; e quando non si è potuta al principio prendere intieramente la prouigione, auuisi le stesse per lo compimẽto, quando quel, che ci è, stà verso il fine.

VII. Hauerá vn libro, nel quale saranno inuentariati tutti i mobili della Dispensa, acciò possa nel fine del suo officio farne la consegna alla Successora. N' hauerá ancora vn'altro, nel quale noterá le cose da mãgiare, che di mano in mano le saranno consegnate, & esprimerà il giorno, nel quale le haurà riceuute.

CAPITOLO XXI.

Dell' Officio della Librara.

I. PEr conseruare e tener cura de'libri Spirituali, e che hanno á seruire per vso delle Sorelle, e del Monastero, si deputerá vna Sorella. Questa hauerà la nota in vn libro, fatto per Alfabetto, di tutti i libri, che sono in casa, li quali conseruerá ordinatamente compartiti e notati con qualche segno, nella stanza, che l'Abbadessa assegnerá, acciò possa richiesta facilmẽte trouarli; e terrá detta stanza serrata con chiaue.

II. Non darà libro alcuno á chi che sia, senza licẽ-

za della Madre; e di quelli, che nel detto modo dará, terrà nota in vn libro con esprimere á chi son dati, e quãdo. Et hauerá poi pensiero, quãdo saranno stati adoprati, di ricuperarli. Prouederà anche del libro, che per ordine dell'Abbadessa s'harà à leggere in tauola, con notarlo, e con hauere cura l'istessa, finito che sia, di farselo restituire.

III. Visiterà spesso detti libri, e li custodirà dalla poluere, e quando per essere stati assai adoprati, haueranno patito, n'auuiserá l'Abbadessa, acciò li faccia rilegare, ò altrimenti accommodare, secondo, che farà bisogno.

IV. Nel finire dell'officio consegnerá alla Succelsora il libro, nel quale stanno tutti notati, e quelli, che hauerà dati alle Sorelle, dirá appresso di chi sono, acciò á suo tempo li possa ricuperare.

PARTE

PARTE QVARTA

Del riceuere all'Habito, & alla Professione le Nouitie, e del modo d' instruirle.

CAPITOLO I.

Dell'esame da farsi á quelle, che dimandano il nostro Habito.

I. E Di tanta importanza per lo mantenimẽto della Religiosa disciplina l' auuertire di qual natura e spirito siano le figlie, che dimandano di vestire il sacro habito nel nostro Monastero, che qualunque diligenza si faccia per conoscerle prima di accettarle, non sará mai souerchia. Per tanto é necessario prescriuere distintamente il modo da tenersi in ciò, auuisando tutte le Sorelle Vocali, e particolarmente le Superiore, e le Discrete, & affettuosamente nel Signore ammonendole, che seriamente considerino, quanto importi in questo, spogliarsi d' ogn' affetto di sangue, e vestire il zelo della Diuina Gloria, e dell'amore dell'osseruãza Regolare.

II. Quando dunque alcuna figlia dimanderà di vestire il santo habito nel nostro Monastero, doueranno, prima d' ogn' altra cosa l' Abbadessa e le Discrete informarsi, se ha le qualità, che l'escludono, e possono sa-

persi senza vederla; e se le hauerà, non deuono passare ad aprire le grati per vederla, & esser viste, ma con dolci e cortesi parole la licentieranno.

III. Le qualità, che l'escludono, sono, se non sarà nata di legitimo matrimonio; se sarà stata Nouitia nel nostro, ò in qualunque altro Monastero, e ne sará stata per sua colpa licentiata; se patirá di qualche infermità habituale, ò sará nella persona diffettosa in modo, che si possa probabilmente credere, che non starà all'osseruanza della nostra Regola e Constitutioni, ma sará soggetto perpetuo dell'Infermaria.

IV. Se non consterà che habbia le sudette qualità escludenti, e la figlia mostrerá desiderio d'esser Religiosa trá noi, douranno l'Abbadessa, e le Discrete esaminarla, l'vna separatamente dall'altra, sopra le cose predette, se per sorte fossero loro state occulte, e sopra le seguenti, ma con prudenza e destrezza. Se há quindeci anni almeno d'etá finiti: se sá leggere in modo, che possa soddisfare all'obligo del Diuino Officio; se há sanitá da poter portare il peso della Religione; se per humani motiui, ò per necessitá, ò vero per puro desiderio di seruire á Dio si vuol far Monaca; se per qualche tempo prima si è data a gli esercitij spirituali, & á frequentare i Sagramenti; se è di complessione quieta, trattabile, stabile ne'buoni proponimenti, facile a soggettarsi alla vbbidienza, non ostinata ne' proprij pareri, e risoluta di portare il giogo della Religione con allegrezza per amor di Dio, e salute dell'anima sua. Et auuertano l'Esaminatrici che alla naturale inclinatione della figlia conuiene grandemente hauer l'occhio, per gli grauissimi disturbi, che sogliono cagionare nella Communitá certe nature inquiete, & inflessibili.

V. Le qualitá di quelle, che si haueranno a riceuere per Conuerse, sono: se hanno anni 18. d'etá finiti; se sono sane e gagliarde da portar le fatiche del Monastero; se sono spirituali, e desiderose della perfettione Religiosa; se humili, quiete, trattabili; se sono per viuere contente della sorte loro di Marta, e benche sapessero leggere, di non auuanzarsi alle funtioni delle Choriste, come di salmeggiare con loro in Choro, e cose simili.

VI. Potrá questo esame farsi dalle sudette sino per quattro volte, dando trà l'vna, e l'altra volta debita distanza, per potere trà tanto informarsi l'Abbadessa per altra parte del vero, e nello stesso tempo far qualche pruoua, se la figlia persiste nella sua vocatione. E nell'vltima di queste quattro volte sará lecito a ciascuna delle Vocali nella stessa maniera vedere & esaminare la detta figlia, che dimanda l'habito, per potere nel dare il loro voto meglio accertare a gloria di Dio, e beneficio del Monastero. Ma auuertano le Sorelle, che non si concede loro questo per fare con la detta altro discorso, se non quãto richiede l'informarsi per lo Capitolo, che s'hauerá da fare in riceuerla.

VII. Di questi quattro esami i due vltimi si potranno fare aprendosi la grate della Chiesa, acciò l'Esaminatrici possano vederla, & esser viste, e così l'vna, e laltra parte resti più soddisfatta.

VIII. Fatti questi esami e diligenze, & aggiustata la dote, e gl'interessi pecuniarij, (nel che si potranno seruire de' loro Protettori per non errare) se sará stimata soggetto degno per lo nostro Monastero, si potrá passare a riceuerla.

CAPI-

CAPITOLO II.

Del modo di riceuere le Nouitie.

I. L'Ammettere le figlie all'habito, & alla professione, e'l rimãdarle alle case loro, quando non dessero la douuta soddisfattione, spetta à tutto il Capitolo; e quelle s' intenderanno legitimamẽte riceuute all'habito, che haueranno i due terzi de' voti fauoreuoli. Má per esser ammesse alla professione, e per esserne escluse e rimandãte a casa, basterà la maggior parte de' voti.

II. Non doueranno in questo Capitolo interuenire quelle, che non haueranno cinque anni compiti di professione; ne quelle, che fossero parenti in primo e secondo grado della figlia, di cui si tratta.

III. I voti si daranno segreti; e non sará lecito ad alcuna delle Vocali ricercare l' altre del suo voto. E chi le ricercherà, incorrerá nella pena douuta alle colpe piú graui.

IV. Quando le Discrete haueranno a soddisfattione esaminata la figlia, che dimanda l'habito, l'Abbadessa le chiamerà a Consulta, e non opponendo esse cosa rileuante in contrario, ne scriuerà al Superiore, dimandando licenza di metterla a Capitolo.

V. Fatto il Capitolo, & accettata la figlia, ne darà subito parte a' parẽti, acciò preparino ció, che bisognerà per l'ingresso, e preghino l'Ordinario, che cõmetta per farla esaminare alla forma del Sacro Concilio di Trento.

VI. Potrá poi alcuni giorni auanti, che prenda l'habito con licenza del Superiore, introdursi nella clausura in habito secolare, perche veda qual modo di viuere si tiene nel Monastero, e se fá per lei, & acciò il passaggio, che há á fare dal secolo alla Religione, quasi fatto in due volte, sia più soaue. Non si terrá però in tal' habito più di sei, ò otto giorni, e questi ancora si potranno scortare, se così desidererà la figlia, e piacerà all'Abbadessa. Le Conuerse si terranno in habito secolare per lo spatio di tré mesi, & in tanto si fará pruoua se sono di habilitá, forze, è sanitá bastante per gli bisogni del Monastero; & auuertino, che non deuono esser facili ad accettar Conuerse, ma sol farlo, quando n'haueran di mestiere.

VII. Se ne'giorni, che sará vissuta nel Monastero in habito secolare, hauerá data soddisfattione, e si mostrerá stabile nella sua vocatione, si potrá metter di nuouo a Capitolo, & ottenendo i due terzi de'voti segreti fauoreuoli, se le potrá dar l'Habito.

VIII. Le cerimonie da farsi, e'l rito da osseruarsi nel dargliela, sará posto nel nostro Rituale.

CAPITOLO III.

Dell'Educatione delle Nouitie.

I. Alla prima diligenza di non riceuere nel nostro Monastero, se non figlie capaci di far grande auuanzo nella via dello Spirito, deue corrispondere la seconda, d'alleuarle con ogni applicatione e diligenza, acciò tali riescano, quali si desiderano.

II. Subi-

II. Subito, che saranno introdotte nella Clausura, etiamdio che in habito secolare, resteranno sotto la cura & indirizzo della Maestra delle Nouitie, alla quale dopo l'Abbadessa douranno vbbidire con ogni puntualità e schiettezza.

III. La riueriranno come Superiora, e l'ameranno come Madre, e si come in tutte le occorrenze deuono confidentemente rappresentarle i proprij bisogni: così qualunque cosa ella ordinerá, deuono riceuerla, come ordinata da Dio, & allegramente senza alcuna replica eseguirla, ancorche fosse di mortificatione, & a'suoi sensi ripugnante.

IV. Lo studio principale delle Nouitie sarà applicarsi da douero all'essercitio delle cose spirituali; imparare il modo d'essaminare la coscienza; di ben confessarsi, e communicarsi, di fare l'Oratione mentale, di recitare il Diuino Officio, e l'altre Orationi con diuotione e frutto; di sentir con attentione la Messa; di legger vtilmente i libri spirituali: ordinando tutte queste operationi & industrie a fine di crescere in diuotione, e piacere sempre piú all'eterno Sposo dell'anime loro.

V. Metteranno di pari grande & efficace diligenza in cercare nel Signore la maggiore annegatione di se stesse, dimandando, e volentieri accettando dalla loro Maestra, e dall'Abbadessa le penitenze, e mortificationi, che piú sono al senso cõtrarie; e di essercitarsi in atti humili e bassi, & in quelli più spesso, ne'quali troua il senso maggior ripugnanza.

VI. Si ricordino, che le nostre Constitutioni ricercano particolarmente da noi lo staccamento dal Mondo, da'parenti, e da ogni vanità del secolo. A questo mirino le nostre Nouitie, procurando, e cercando con ogni studio

dio

dio di dimẽticarsi affatto di tutte le cose, che hã lasciate, e di cercare in cambio il Signore di quelle, & in lui collocare tutto l'affetto del loro cuore.

VII. Impareranno il modo di recitare il Diuino Officio, facendosi insegnare tutto con diligenza, & applicando la mente a ciò, che sará lor detto. E per ciò fare con maggior profitto, il giorno auanti preuederanno come s'haurà in Choro a dirlo il giorno seguente, leggendo le Lettioni, Capitoli, & Antifone, e dimandando alla Maestra, se non intendessero come vada alcuna cosa.

VIII. Con le Professe non tratteranno, etiamdio che fossero parenti, & anco Sorelle, senza licenza della Maestra: solo, se alcune di esse, consentendolo l'Abbadessa, nell'hora della ricreatione venissero a farla con loro.

IX. Perciò staranno in Dormitorio, e Lauoriero separato; e solo si troueranno con le Professe in Choro à Diuini Officij, in Refettorio alla mensa, e nel Capitolo a dir le colpe.

X. Trá se ne pure tratteranno a modo loro, ma alla presenza della Maestra, ó con licenza dell'istessa; e quando nelle ricreationi si troueranno insieme, si guardino da contrastare, ancorche di cose spirituali: ma cedano l'vna all'altra, oue fosse diuersitá di pareri, acció così resti piú illesa la fraterna caritá, e si auuezzino à rompere, non che la volontà, ma etiamdio i proprij giuditij.

XI. Sappiano le nostre Nouitie, che se nel tempo del loro Nouitiato apparirá, che habbiano di quei difetti, i quali se fossero stati prima scorti, non sarebbero state riceuute, e particolarmente se mostreranno durezza di volontá, & ostinatione inflessibile, potrà il Capitolo, non sperandosene emendatione, rimandarle alle case loro.

N XII. Impa-

XII. Impareranno le cose della Dottrina Christiana, che non sapessero; e per meglio, e piú vtilmente far questo, ne'tempi, che assegnerà loro la Maestra, & alla presenza dell'istessa conferiranno ciò, che haueranno imparato, desiderando, e dimandando d'esser corrette in quello, in che errassero.

XIII. La stessa diligenza faranno per imparare le nostre Constitutioni, le quali hauendo in tutto il tempo della lor vita ad osseruare, è necessario, che l' intendano bene, e se le facciano familiari: Onde sopra esse ancora alla presenza della Maestra conferiranno.

XIV. Quando per qualche mancamento saranno dalla Maestra in publico, ò in priuato corrette, non solo si metteranno inginocchioni auanti a lei, come fanno le Professe con l'Abbadessa, ma con ogni humiltà senza dir parola alcuna di scusa, staranno a sentirla, ne s' alzeranno da terra, che da lei non ne habbiano prima licenza. E quando si accorgeranno d'hauer commesso mancamento, che meriti riprensione, non aspetteranno che la Maestra le chiami, ma da se stesse inginocchiate s' offeriranno alla correttione e penitenza; e potranno far questo ancora alla presenza delle compagne, per dare esempio, e per sentirne maggior mortificatione.

XV. Si occuperanno volentieri e prontamente in tutte le cose, che dalla Maestra loro saranno imposte, e procureranno di farsi habili a tutto, in che nel Monastera conuerrà poi esercitasi.

XVI. Le Conuerse, se ben deuono seruire il Monastero ne gl' officij di trauaglio, & a questo fine principalmente si prendono, sappiano però, che nelle occupationi di Marta possono trouare la Santitá, se procureranno con ogni studio la purità delle loro coscienze; se nell'

horo

hore assegnate per gl' esercitij spirituali metterāno ogni diligenza per farli con diuotione e frutto; s' attenderanno all'acquisto delle virtù proprie del loro stato, che sono l'humlitá, l'amor della fatica, lo studio della pouertà nel maneggio della robba del Monastero; il rendersi trattabili á tutte; il mostrare prōtezza a'cēni della Sāta Vbbidienza; il riconoscere tutte come sue maggiori, e come tali riuerirle, e ne'bisogni prontamente seruirle. Queste virtù & altre, che le possono rendere perfette Religiose; deuono cominciare à pratticare nel tempo del loro Nouitiato, per poi andarsi sempre più perfettionando, e rendersi per mezzo di esse degne Spose di Christo, e meriteuoli in Cielo di grado molt' alto di gloria.

CAPITOLO IV.

Della Professione.

I. VN mese auāti, che la Nouitia finisca l'āno della Probatione, douerá la Maestra auuisarne l'Abbadessa, acciò lo faccia sapere al Superiore, e prenda da lui licenza per fare il Capitolo.

II. Si dourà ancora supplicare lo stesso Superiore, che la faccia esaminare in osseruāza del Sacro Concilio di Trento. Cercherassi insieme di hauere la fede de gl' anni della Nouitia, acciò consti, che habbia compiti i sedeci, etá necessaria per la validitá della Professione.

III. Nel Capitolo, che si farà per passarla alla Professione, la Maestra darà schietta, e sinceramente relatione a tutte le Vocali de' buoni, ò mali portamenti suoi nel tempo del Nouitiato, e se l'há scorta inclinata

alla virtù, di buona natura, diuota, & osseruante.

IV. Poi si metterá sotto voti segreti, & all'hora s'intederá ammessa alla Professione, che hauerá ottenuta la più parte de'voti fauoreuoli.

V. Con quali cerimonie debba professare, sarà ordinato nel nostro Rituale.

VI. Fatta la Professione, resterà al Nouitiato per lo spatio di due altr' anni sotto la cura della Maestra, & obligata à tutto il resto, come se fosse Nouitia. Ne in questo tempo haurà voce in Capitolo.

CAPITOLO V.

Regole della Maestra delle Nouitie.

I. SE bene quãto si è detto in questa vltima Parte, vale a dare indirizzo alla Maestra delle Nouitie per potere esattamente a gloria del Signore esercitar la sua carica: nondimeno importando tanto l'allieuo delle nouelle piante a mantenere nella sua osseruanza il nostro Monastero, habbiamo stimato, che debba grandemente giouare se si aggiũgerá al giá detto qualch' altro auuiso, col quale possá cõpitamente soddisfare a'suoi oblighi.

II. A lei appartiene hauer cura delle Nouitie, si Choriste, come Conuerse, e delle nuouamente Professe ne'due anni, che doppo la Professione stãno nel Nouitiato. Deue, dico, hauerne cura in quanto allo spirito, & in quanto alla conseruatione del corpo: cioè, in quanto allo spirito deue ammaestrarle nel timore, e culto di Dio, e nell'osseruanze della Religione: & in quanto alla con-

la conſeruatione del corpo deue moderarle, acciò nelle mortificationi e penitenze non diano in ecceſſi; & in occaſione di ſentirſi male, fare che ſiano compitamente curate.

III. Nell' oſſeruanza delle Conſtitutioni ſi moſtri, e ſia eſatta tanto, che poſſa eſſer di eſempio alle ſue Nouitie, e preceda con l'opra in quello, che da loro richiederá; certa e ſicura ch'in queſta maniera vedrà in eſſe il frutto dell'opera ſua; moſtrãdo la ſperienza, quanto ſia più potente l'eſempio, che le parole.

IV. Oltre che deue diligentemente inſtruirle nel modo d'eſaminar la ſua coſcienza, di far l'oratione mentale, di legger con frutto i libri diuoti, & in tutti gl' altri eſercitij Spirituali: habbia la mira, e con particolare ſtudio s'induſtrij d'inſtillare ne gl' animi loro certe, che ſi poſſon dire, Maſſime di virtù eterne: come ſarebbe a dire, che tutto è niente, fuor che ſeruire a Dio: che è pazzia eſſerſi chiuſa trà quattro mura, e non viuere da vera Religioſa: che la buona coſciẽza ſola dà la vera pace: che ſeruire fedelmente a Dio dà più guſto di quanti piaceri può dare il mondo: che nelle promeſſe a Dio fatte biſogna mantenerſi fedele: che l'oſſeruanza delle Conſtitutioni é la via, per la quale giungerá alla ſalute: che il Signore vuole da noi perſeueranza nel feruore, col quale a lui ſi ſiamo dedicate. Queſti, & altri ſimili Aſſiomi in ſe veriſſimi, inſerti nelle piante tenere non è credibile, quanto felicemente prendano, e quanti buoni frutti producano con merito grande, di chi l'inſerì, & andò aiutando, perche appgliaſſero.

V. Prenda le ſue Nouitie con amore, e cerchi con carità e dolcezza di affettionarſele per guadagnarle alla virtù e perfettione; & habbia per certo, che gli animi e le vo-

le volontá più ſi vincono con ſpirito d'amore, che con perturbatione di timore.

VI. Le auuezzi alla mortificatione delle paſſioni co' mezzi a ciò adattati, come con fare che per mancamenti, benche minimi, s' inginocchino, e bacino la terra; che ſi dimandino, l'vna all'altra, perdono, non ſolo quando ſi foſſero con parole diſguſtate inſieme, má etiamdio, quando prouocate haueſſero tacciuto e ſopportato; perche queſto non ſi dá loro per penitenza, má per eſercitio di virtù; che in Capitolo, & in publico Refettorio dicano ſpeſſo la loro colpa, e con altre ſimili induſtrie, che vagliono mirabilmente ad aſſuefarle alla diſciplina Religioſa per tutto il tempo della lor vita. Ma auuerta d' imporre queſte mortificationi, bandita dal ſuo volto e parole ogni ſeueritá e rigore, acciò coſi piú volentieri e ſenza alienare perciò l'animo le riceuino.

VII. Starà, quanto più potrà con loro, e particolarmente nel tempo della ricreatione, e quando ſono in Lauorerio; perche coſi meglio le poſſa conoſcere e regolare; & eſſe preſente la loro Maeſtra, ſi ſuezzino più facilmente da' ogni ſecolarità, e leggierezza.

VIII. L'inſtruirá nella Dottrina Chriſtiana, e nella prattica delle noſtre Cõſtitutioni. Ciò riuſcirà vtilmente, ſe farà che dell'vna, e dell'altra ſi legga ſpeſſo qualche coſa, la qual letta dalle ſteſſe ſi repeta e conferiſca. Per la Dottrina Chriſtiana ſarà deputata la Domenica dopo deſinare, e potrà leggere la Dottrina del Cardinale Bellarmino. Mà ſopra le Conſtitutioni ſi potranno fare più frequenti conferenze, & almeno trè volte la ſettimana.

IX. Le terrà ſempre occupate in qualche coſa, acció non ſtiano mai otioſe, variando trá loro gl' eſercitij, perche tutte imparino, e ſiano poi inſtrutte nelle fūtioni del Monaſtero.

X. Per

X Per l'Oratione mētale, faccia, che s'apparecchino con diligenza; per quella della mattina vn quarto d'hora prima dell'esame della coscienza della sera precedēte, per quella della sera vn quarto pure d'hora, prima che suoni la Compieta. Trà'l giorno poi si farà dire il frutto, che dall'Oratione haueranno cauato, instruendole, quando si accorgesse, che non sapessero, acciò così imparino à far bene, & vtilmente questo si Santo essercitio.

XI. Visiterà spesso le Celle per vedere, se le tengono ordinate e composte come la decenza Religiosa richiede.

XII. Non permetterà che habbiano in essa cella altro libro, che della Regola, delle Constitutioni, & vn altro Spirituale, come le parerá più a proposito per la Nouitia, e gliel muterá, quando essa hará finito di leggerlo, in altro simile.

XIII. In somma nel tempo, che sono sotto la sua cura, le deue hauere per raccomandate non solo dal Capitolo, ma molto piú dall'istesso Dio, il quale nel giorno del giuditio poi gliene dimãderá stretto conto, e della negligenza in ciò commessa, gliene darà castigo: si come della diligenza in soddisfare a' suoi oblighi largamente la premierá in Cielo.

XIV. L'officio della Maestra delle Nouitie dura vn'anno, e potrá esserui confermata per vn'altro: má poi non più, se non dopo vn'anno di vacanza.

CAPITOLO VI.

A che oblighino le nostre Constitutioni.

I. BEnche desideriamo che queste nostre Constitutioni, alle quali ci siamo volontariamente sottoposte, siano da noi, e da quelle, che verranno dopo di noi, inuiolabilmente osseruate; nondimeno perche il giogo di Dio sia più soaue, e per toglier via ogni occasione di scrupoli, dichiariamo, che nessuna d'esse obliga all'osseruanza sotto pena di peccato alcuno, benche veniale: eccettuate quelle cose, che di sua natura, etiamdio senza le Constitutioni, sarebbero peccato: eccetuata ancora la trasgressione de' voti, e s'alcuna per dispreggio non volesse osseruarle.

IL FINE DELLE CONSTITVTIONI.

Distributione del tempo per le Monache del Monastero DI S. ANTONIO DI PADOVA.

IL giorno naturale si diuide in trè parti, la prima è del segno dell'Oratione, che si fà doppo la Cōpieta sino al primo segno del Matutino; la seconda dal primo segno del Matutino sino al primo del desinare. La terza dal primo segno del desinare sino al segno dell'Oratione.

La prima parte sarà di 9. hore in circa, & vn quarto d'hora si cōsumerà nell'esame di cosciēza, & aspersione dell'Acqua Sāta.

La seconda parte sarà di sei, e mezza in circa.

La terza parte sarà di 9. hore in circa, le quali si distribuirāno di maniera, che dal primo segno del desinare sino al segno del ritiramento vi siano due hore in circa, & dal segno della cena sino all'esame vi siano hore due in circa.

Dal primo segno del Matutino, e del Vespro sino all'vltimo sempre vi sarà l'interuallo di due quarti, e dal primo al secondo della tauola si starà vn quarto,

Tutte l'Hore si dirāno la mattina, mà la Nona da Pasqua di Resurrettione sino alla festa della Croce di Settēbre si dirà doppo il desinare, cioè, doppo il Silentio. Dal primo Sabbato di Quaresima sino al Sabbato Santo il Vespro si dirà auanti desinare.

Nelli giorni, che si canta la Messa, si dirà Terza immediatamente auanti la Messa cantata, & il secondo segno della Messa seruirà per quello di Terza e circa il fine di questa si darà l'vltimo della Messa.

Nelli giorni di Domenica, ne' quali si dice l'Officio dell'istessa Domenica, si suonerà il Matutino vn quarto d'hora auanti di quello stà segnato nella presente Tauoletta.

Ne' giorni, che si digiuna, o per cōmandamento della S. Chiesa, ò per dispositione delle Constitutioni, si differirà il primo segno del desinare vn'hora in circa del solito, mà nel tempo dell'Auuēto, per esser li giorni corti, si differirà solamente mezz'hora.

La notte della Santissima Natiuità del Signore si dirà il Matutino alle sett'hore; O Gior-

Giorni del Mese		P.º segno di Matutino Hore. Quar.		Segno delle Hore Hore. Quar.		P.º segno di Pranso Hore. Quart.	
Genaro.	1	11	1	14	1	17	1
	10	11		14		17	
	20	10	3	13	3	16	3
Febraro.	1	10	2	13	2	16	2
	7	10	1	13	1	16	1
	14	10		13		16	
	21	9	3	12	3	15	3
Marzo.	1	9	2	12	2	15	2
	8	9	1	12	1	15	1
	16	9		12		15	
	24	8	3	11	3	14	3
Aprile.	1	8	2	11	2	14	2
	10	8	1	11	1	14	1
	16	8		11		14	
	23	7	3	10	3	13	3
Maggio.	1	7	2	10	2	13	2
	10	7	1	10	1	13	1
Giugno.	1	7		10		13	

Segno

Segno del Ritiraméto		P.° segno del Vespro		Segno della Compieta		Segno dell' Esame	
Hore.	*Quar.*	*Hore.*	*Quar.*	*Hore.*	*Quar.*	*Hore.*	*Quar.*
19	1	20	2	23	3	2	3
19		20	1	23	3	2	3
18	3	20		23	2	2	
18	2	19	3	23	2	2	2
18	1	19	2	23	1	2	1
18		19	1	23		2	
17	3	19	1	22	3	1	3
17	2	19		22	2	1	2
17	1	19		22	1	1	1
17		19		22		1	
16	3	18	3	22		1	
16	2	18	2	21	3		3
16	1	18	2	21	2		2
16		18	2	21	2		2
15	3	18	1	21	2		1
15	2	18	1	21	1	24	1
15	1	18		21	1	24	1
15		18		21		24	

Giorni del Mese		P.° segno di Matutino Hore.	Quar.	Segno delle Hore Hore.	Quar.	P.° segno di Pranso Hore.	Quar.
Luglio.	1	7		10		13	
Agosto.	1	7	1	10	1	13	1
	10	7	2	10	2	13	2
	20	7	3	10	3	13	3
Settembr.	1	8		11		14	
	9	8	1	11	1	14	1
	18	8	2	11	2	14	2
	26	8	3	11	3	14	3
Ottobre.	1	9		12		15	
	8	9	1	12	1	15	1
	16	9	2	12	2	15	2
	24	9	3	12	3	15	3
Nouemb.	1	10		13		16	
	10	10	1	13	1	16	1
	20	10	2	13	2	16	2
	24	10	3	13	3	16	3
Decembr.	1	11		14		17	
	10	11	1	14	1	17	1
	16	11	2	14	2	17	2

Segno del Ritiramẽto Hore.	Quar.	P°. ſegno del Veſpro Hore.	Quar.	Segno della Compieta Hore.	Quar.	Segno dell' Eſame Hore.	Quar.
15		18		21		24	
15	1	18	1	21	1	24	1
15	2	18	2	21	2	24	2
15	3						
16		18	2	21	3		3
16	1	18	2	21	3		3
16	2	18	3	22		1	
16	3	19		22		1	
17		19	1	22	1	1	1
17	1	19	2	22	2	1	2
17	2	19	3	22	3	1	3
17	3	20		23		2	
18		20		23	1	2	1
18	1	20		23	2	2	2
18	2	20		23	2	2	2
18	3	20	1	23	2	2	2
19		20	2	23	3	2	3
19	1	20	3	23	3	2	3
19	2	20	3	23	3	2	3

AP-

STEFANO

Per Misericordia Diuina del titolo di S. Lorenzo in Pane e Perna Prete Cardinale Durazzo Arciuescouo di Genoua.

HAuendo noi viste, e considerate, & anco per mezzo di persone prattiche, e dotte diligētemente esaminate le presenti Constitutioni, e stimatele molto vtili e profitteuoli per introdurre e mantenere la Regolare osseruanza; in occasione di hauerle approuate al Monastero di Santa Chiara di Carignano, ordiniamo alle RR. presente Superiora, & Abbadesse, e Monache, che pro tempore saranno del Monastero di S. Antonio di Padoua, che le debbano esattamente osseruare.

Dat. in Genoua li 25. Ottobre 1655.

Il Cardinale Durazzo Arciuescouo.

TAVOLA DE' CAPITOLI delle presenti Constitutioni.

Parte prima. Del Culto Diuino.

Parte seconda. De' Voti, & altre Osseruanze domestiche.

Parte terza Dell'elettione delle Officiali, e loro Officij.

Cap.

Parte Quarta. Del riceuer all'Habito, & alla Professione le Nouitie, e del modo d'instruirle.

IL FINE DELLA TAVOLA.